

RAYMOND CREYTENS O. P., *Il direttorio di Roberto Ubaldini da Cagliano O.P. per le Terziarie collegate di S. Caterina da Siena in Firenze*, in «Archivum Fratrum Praedicatorum» (ISSN 0391-7320), 39/0, (1969), pp. 127-172.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/afp>

Questo articolo è stato digitalizzato dalla Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con l'Institutum Historicum Ordinis Praedicatorum all'interno del portale [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*. HeyJoe è un progetto di digitalizzazione di riviste storiche, delle discipline filosofico-religiose e affini per le quali non esiste una versione elettronica.

This article was digitized by the Bruno Kessler Foundation Library in collaboration with the Institutum Historicum Ordinis Praedicatorum as part of the [HeyJoe](#) portal - *History, Religion, and Philosophy Journals Online Access*. HeyJoe is a project dedicated to digitizing historical journals in the fields of philosophy, religion, and related disciplines for which no electronic version exists.



## Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) [Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 4.0 Internazionale](#). Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell'opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

## Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License](#). You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



IL DIRETTORIO  
DI ROBERTO UBALDINI DA GAGLIANO O. P.  
PER LE TERZIARIE COLLEGIATE  
DI S. CATERINA DA SIENA IN FIRENZE

DI  
RAIMONDO CREYTENS O.P.

La cronaca del monastero di S. Caterina da Siena in Firenze, da cui è tratta senza dubbio la seguente relazione, conservata nel Libro O dell'Archivio generalizio dell'Ordine<sup>1</sup>, descrive con queste parole la fondazione ed i primi tempi del monastero:

«L'anno di nostra salute 1496 ritrovandosi già da molti anni predicatore nella nostra città di Firenze nella chiesa di S. Marco il padre fra Girolamo Savonarola del primo Ordine de' Predicatori, figlio dell'istesso monastero di S. Marco, quale con zelo di predicatore veramente apostolico faceva gran frutto nelle anime e moveva i cuori del popolo a una non ordinaria devotione, e tra l'opere più prodigiose che con le sue infiammate parole egli facesse, una fu la seguente, che ritrovandosi alle dette prediche l'Ill.mo Signore Ridolfo Rucellai assieme con la Signora Cammilla Bartolini sua consorte<sup>2</sup>, il divino spirito instillò ne' loro cuori un santo fervore di abbandonare il mondo e ritirarsi nel sicuro posto della religione. E perché, con somma prudenza, non volsero fidarsi del proprio parere, si consigliorno con molti santi e dotti religiosi, in particolare col soprannominato fra Girolamo; quali, approvato si santa risoluzione, procurorno di presto mettere ad effetto i loro desiderii. E perciò fatte le debite cerimonie e contratti, nella chiesa di S. Marco fecero pubbli-

---

<sup>1</sup> Lib. O, pp. 192-221: Origine della fondazione et altre cose particolari appartenenti al monastero di S. Caterina da Siena in Firenze. — Per il racconto, qui pubblicato, v. pp. 192-195.

<sup>2</sup> Camilla Bartolini, figlia di Francesco Bartolini-Davanzi e di Ermellina Corbinelli, nacque il 16 ottobre 1465 e sposò Ridolfo di Filippo Rucellai il 13 luglio 1484. Morì in odore di santità il 29 ottobre 1520. — Ridolfo di Filippo Rucellai nacque l'otto novembre 1453. Fu dei Priori nel 1486, conestabile a guardia della torre di Livorno nel 1487. Dopo la sua uscita dal convento fu potestà di Poggibonsi nel 1510. Morì nel 1517; v. L. Passerini, Genealogia e storia della famiglia Rucellai, Firenze 1861, 130-131.

camente divorzio per trovarsi poi più inseparabilmente uniti nel cielo<sup>3</sup>. Seguì tal funzione con ammirazione et esempio grande del popolo ivi presente, il padre fra Girolamo dette l'abito del terzo ordine della penitenza di S. Domenico alla signora Cammilla, mutandole il detto nome in quello di suor Lucia, quale fu da lei ricevuto con sentimenti di grande spirito. E perché il dett'abito non richiedeva altra legazione di voti che quello semplice di non più ritornare al secolo<sup>4</sup>, ella con intrepida costanza si strinse con tutti gli altri voti religiosi. Fatto questo, convocato il capitolo de' padri, con le debite et consuete solennità, ricevettero all'abito del primo ordine del Patriarca S. Domenico il signore Ridolfo mutandosi il proprio nome in quello di fra Teofilo<sup>5</sup>, e consegnato sotto la cura del maestro de' novizzii, rimase nel suo eletto monastero. E suor Lucia allegra e contenta, alla sua casa ritornò, lodando Iddio d'una grazia così singolare, et in devoti esercizi si trattenne fino alla Pasqua di Resurrezione<sup>6</sup>. Al quel tempo, siccome a tutti non è concesso il dono della perseveranza, così a fra Teofilo fu negato, perché essendole sopra giunta un'indisposizione corporale, non le parve possibile il durare nello stato intrapreso, parendole ancora d'essere un aggravio alla religione; e così, senza manifestare ad alcuno il suo pensiero, se ne andò in casa d'una sua sorella<sup>7</sup>, dove cavatosi l'abito religioso da lui portato cinque o sei mesi, se ne ritornò al secolo, dove continuò per molti anni a combattere la costanza della sua già a Dio dedicata consorte, bramando di ritornarla [al [mondo e seco riunirsi. Ma la buona signora, avendo già consacrata l'anima, il cuore, gl'affetti e tutta se ad altro sposo, qual era Giesu, non porse mai l'orecchio alle persuasi[o]ne dell'incostante consorte, fin'a tanto che si compiacque il Signore di tirarlo a se, lasciando libera suor Lucia di attendere più alla perfezione. E perciò avrebbe desiderato qualche buona compagnia che le insegnasse il modo del vivere religioso. E a questo fine si desse e le fu concessa una monaca del monastero di S. Caterina da Pistoia<sup>8</sup> del [terz]ordine di S. Domenico, madre di vita si esemplare e di costumi sì religiosi e sì santi che ben meritava esser eletta a tal impresa. Indi a pochi giorni vennero due altre suore da Piacenza dell'istesso ordine, le quali dissero esser mandate e guidate da Dio con modo miracoloso, e menate in casa di suor Lucia per consiglio

<sup>3</sup> La separazione ebbe luogo l'otto marzo 1496; v. Passerini, Genealogia, 130.

<sup>4</sup> È detto nel c. 5 della Regola del Terz'Ordine: « Statuimus autem ut nullus frater et soror huius fraternitatis et ordinis, post supradictam professionem, de hoc ordine egredi valeat nec eisdem ad seculum reverti liceat, sed bene possint libere transire ad unam de approbatis religionibus, tria vota solemniter profitentibus »; Bullarium O.P., II, 474.

<sup>5</sup> Non figura nella Cronaca di S. Marco; Firenze, Bibl. Laurenz., S. Marco 370.

<sup>6</sup> La Pasqua cadde nel 1496 il 3 aprile.

<sup>7</sup> Sulla sua famiglia, v. Passerini, Genealogia, 130 ss.

<sup>8</sup> G. Dondori, La Pietà di Pistoia, Pistoia 1666, 45; V. M. Fontana, De Romana Provincia ord. Praedicatorum, Romae 1670, 264-5; I. Taurisano, I Domenicani in Pistoia, Memorie domenicane, an. 45 (1928) 135-6.

del padre fra Girolamo da una venerabile matrona il nome delle quali una era suor Petrina e l'altra suor Corona, e rimasano in sua compagnia. Con queste tre compagne suor Lucia prese a pigione una casa da un tal Marco da Terrarossa appresso al monastero di S. Niccolò nella quale stette circa anni cinque. Nel qual tempo le fu consegnato dal padre fra Girolamo per padre spirituale il padre fra Batista da Faenza<sup>9</sup>, uomo prudente e di santa vita. Dopo la morte del padre fra Girolamo, essendo priore di S. Marco il padre fra Matteo<sup>10</sup>, di suo consiglio e volontà, suor Lucia assieme con le sue compagne comprano una casetta di rimpetto al giardino de' Medici tra la Via Largha e la via di S. Gallo, da Francesco Rosselli di valuta scudi 400, e da quella si dette principio a questo monastero. Et essendosi deliberate di estendersi per la via di S. Gallo con la chiesa e con l'altro edificio del convento, a l'ultimo di settembre del 1500 fu gettata la prima pietra dal padre fra Matteo sopradetto e da fra Lorenzo da Casentino<sup>11</sup> a quel tempo confessore. E prima che nella detta casa cominciassino ad abitare per esser poche e inordinate, stando ancora nella casa di Marco sopradetto, furono ricevute all'abito le seguenti suore, con le quali si dette principio e forma al monastero: suor Vincenzia da San Lorino, suor Chiara da Faenza, suor Maddalena da Montereppi, suor Maria, suor Fede e suor Speranza Rosselli, suor Serafina.

Tornate ad abitare nel detto luogo comprato, si cominciò a dare qualche ordine al vivere religioso. Et essendo già in numero di dieci, il padre fra Matteo priore di S. Marco, come nostro principal padre, assieme con il padre confessore del monastero fra Lorenzo sopradetto, istituirono la priora e l'altre ufiziali che si fanno per i conventi. Per tanto la prima superiora di questo monastero fu la madre suor Caterina da Pistoia<sup>12</sup>, altre volte nominata, nel

<sup>9</sup> Nel Necrologio del convento di S. Marco si legge la seguente notizia su Batista da Faenza (Cronaca di S. Marco, f. 152<sup>v</sup>): « Fr. Baptista de Faventia nativus conventus (*vacat*), sacerdos irreprehensibilis et sanctus, supremæ humilitatis et mire devotionis, qui se ultro ad obsequium fratrum peste laborantium exposuerat, eodem morbo correptus, obiit die sabbati XVIII augusti 1497 circa XII horam, divinis sacramentis rite perceptis. Qui pridie quam moreretur, rogabat ne preces ad Deum fierent pro ipsius vitæ dilatione, coelestis patriæ miro flagrans ardore. Nam profecto in religione ab eius adulescentia ita vixerat ut creditum sibi talentum multiplicatum Domino reportare non dubitaret. Hic die noctuque divinis officiis et orationibus vacans, religionis exemplum et mansuetudinis odor suavissimus erat. Nunc autem memoria illius in benedictione est, qui inter sanctos et electos Dei in coelestibus cum Christo regnare creditur. Vale anima devota, anima sancta et beata, memor assidue pro nobis apud Dominum quo, ut credimus, frueris in aeternum ».

<sup>10</sup> Fr. Matteo di Marco Quirici da Firenze: fece la professione religiosa il 22 agosto 1466; v. Archivum FF. Praedicatorum [= AFP], 27 (1957) 300; fu priore dal 1498 al 1501 e dal 1502 al 1504; Cronaca di S. Marco, f. 73<sup>v</sup>; Memorie domenicane, an. 81 (1964) 98 n. 39.

<sup>11</sup> Lorenzo di Niccolò da Uzzano; v. AFP 27 (1957) 260, 300.

<sup>12</sup> Si chiamò sr. Caterina da Cutigliano; v. Pistoia, Arch. di Stato, Patrim. eccl., B. 257, f. 6<sup>r</sup>, 122<sup>r</sup> (Cronaca del monastero di S. Caterina in Pistoia).

priorato della quale, per prudenza e industria della madre vicaria, suor Lucia, si fece più opere e fabbriche per aumento del monastero »<sup>13</sup>.

Da questo racconto risulta che le suore, raggruppate attorno a suor Lucia, già dal principio volevano essere più delle semplici terziarie collegiate, legate soltanto dalla professione della regola del Terz'Ordine di S. Domenico. Desideravano menar una vita più perfetta, e perciò emisero i tre voti religiosi. Ciò non tolse che rimanessero religiose impropriamente dette, perché facevano questi voti per pura devozione<sup>14</sup>. Fu soltanto più tardi, cioè nel 1513, che diventarono « terziarie », perché professavano la regola del Terz'Ordine, e nello stesso tempo « religiose propriamente dette » con l'emissione dei tre voti solenni<sup>15</sup>.

Installate in casa, e avuta la nomina della priora e delle altre ufficiali dal priore di S. Maroo, la vita delle suore fece un altro passo in avanti verso una forma più simile a quella delle monache sia nell'organizzazione che nella disciplina del monastero. Chiesero al confessore un Direttorio per la formazione spirituale delle religiose in genere, e per l'orientamento religioso e disciplinare delle diverse ufficiali in specie. Il confessore, forse lo stesso fra Lorenzo da Casentino ricordato nella relazione<sup>16</sup>, trasmise la domanda a fra Roberto Ubaldini, il quale accettò. Benché tale lavoro appartiene ad un uomo più dotto e più esperto di me nella vita spirituale, disse, « scriverò qui a piè quello mi parrà utile et expediente a la vostra salute, non per modo di regola o nuovo istituto et modo di vivere, ma per via di consiglio et directione guidante l'anima tendente in Dio allo ascenso di qualche perfectione della approbata

<sup>13</sup> Sul monastero di S. Caterina da Siena in Firenze e sulla sua fondatrice, v. Firenze, Arch. di Stato, Corp. soppr., Nr. 106, vol. 12, 13, 30; Francesco M. Rucellai, Memorie e notizie istoriche del ven. insigne monisterio di S. Caterina da Siena della città di Firenze, con vari documenti riguardanti gli uomini illustri della medesima nobilissima famiglia de' Rucellai (1744), Firenze, Bibl. Naz. Landau Finaly 72; S. Razzi, Vite dei Santi e Beati, P. II, Firenze 1577, 169 s.; G. Richa, Notizie istoriche delle chiese fiorentine, t. 8, Firenze 1759, 278-284; G. M. Brocchi, Vite de' Santi e Beati fiorentini, t. II, Firenze 1761, 339; G. Schnitzer, Savonarola, I (ed. ital.) Milano 1931, 418; R. Ridolfi, Vita di Girolamo Savonarola, I, Roma 1952, 150; W.-E. Paatz, Die Kirchen von Florenz, I, Frankfurt a/Main 1940, 434; Bullarium O.P., IV, 395, 643-4; VII, 142; Monumenta ord. fr. Praed. hist. (= MOPH), XXI, 143 n. 14.

<sup>14</sup> R. Creytens, La Riforma dei monasteri femminili dopo i Decreti Tridentini, in: Il Concilio di Trento e la Riforma Tridentina. Atti del convegno storico internazionale, Trento 2-6 settembre 1963, vol. I, ed. Herder, Roma etc. 1965, 46-49.

<sup>15</sup> Bullarium O.P., IV, 395.

<sup>16</sup> Vedi sopra p. 129.

regola vostra, innitendo a le Constitutione de' frati predicatori, le quali sieno in tucto vostra guida, subiciendovi al Vicario generale della Toscana come membro del convento di Sancto Marco di Firenze, et al priore di decto convento o suo vicario in ciò a voi deputato per maestro, confessore o correctore »<sup>17</sup>.

Chi era questo fra Roberto Ubaldini?

Roberto Ubaldini, figlio di Antonio Ubaldini da Gagliano, nacque nel 1465 o 1466<sup>18</sup>. La madre si chiamava Costanza<sup>19</sup>. Ebbe un fratello di nome Raffaello<sup>20</sup> e due sorelle: la prima si fece monaca sotto il nome di suor Raffaella<sup>21</sup>; la seconda, Lucrezia, si maritò con il padre di Michelangelo, Ludovico Buonarroti, forse nel 1487, dopo la morte della sua prima moglie<sup>22</sup>. Vestì l'abito domenicano nel maggio 1489 in S. Marco di Firenze e l'anno seguente, il 19 maggio 1490, fece la professione religiosa nelle mani del priore di S. Marco, fr. Domenico da Finale<sup>23</sup>.

Nei primi tempi della vita religiosa, fra Roberto fu un fervente ed affezionato discepolo del Savonarola, innamorato come era della sua dottrina e ottimi e onesti costumi. La stima fu reciproca. Savonarola lo chiamò presso di sé e lo fece suo segretario per scrivere « buona parte delle sue lettere che mandava ai frati, ai prelati, ai monasteri o al Generale o al Conte della Mirandola ». Lo chiamò soprattutto in suo aiuto « quando componeva trattati della fede e De simplicitate christianae vitae ». Lo volle anche vicino quando andava a predicare ed in molte altre occasioni. Dalle cose che gli raccontava possiamo dedurre che il Savonarola fosse molto intrinseco all'Ubaldini. Era dunque naturale

<sup>17</sup> Vedi il proemio del trattato, p. 146.

<sup>18</sup> I cronisti dei conventi di S. Marco di Firenze e di S. Spirito di Siena non vanno d'accordo sull'età in cui morì l'Ubaldini; v. qui sotto, p. 141, nota 68.

<sup>19</sup> St. Orlandi, Necrologio di S. Maria Novella, II, Firenze 1955, 327; Cronaca di S. Marco, f. 15<sup>r</sup>; Ricordanze B di S. Marco, Firenze, Bibl. Laurenz., S. Marco 903, f. 6<sup>v</sup> (n. num.): Mona Costanza domina fu d'Antonio di Ruberto da Gagliano.

<sup>20</sup> St. Orlandi, La canonizzazione di S. Antonino nella relazione di fra Roberto Ubaldini da Gagliano; Memorie domenicane, an. 81 (1964) 85-6; 159-160; id., Beato Angelico, Firenze 1964, 88, 190; Cronaca di S. Marco, f. 15<sup>r</sup>; Firenze, Bibl. Laurenz., S. Marco 919, doc. 10: « Io frate Ruberto da Gagliano sopradicto, hoggi questo di XVIII di novembre (1523) mando a voi Nicholo Barbighi soprascripto Raphaello d'Antonio da Gagliano mio fratello carnale, essendo io alquanto amalato »

<sup>21</sup> Orlandi, La canonizzazione, 160.

<sup>22</sup> St. Orlandi, Michelangelo Buonarroti e i Domenicani, Memorie domenicane an. 81 (1964) 201-2, 211-12.

<sup>23</sup> Orlandi, La canonizzazione, 86.

che fra Roberto condividesse senz'altro le idee del Savonarola sulla riforma da fare in S. Marco e sul piano del Maestro di distaccare il convento dalla Congregazione lombarda. A tal scopo si recò nel 1493 a Roma con altri confratelli, e mise tutto lo zelo nel realizzare il piano.

Qualche anno dopo però i rapporti tra il Savonarola e l'Ubaldini si raffreddarono non poco. Fra Roberto dovette cedere il posto di segretario all'umanista Niccolò Seratico da Milano, ed i confratelli Domenico da Pescia, Silvestro Maruffi ed Antonio d'Olanda lo sostituirono come consiglieri del Maestro in cose di importanza e di fiducia. L'Ubaldini risentendosene, si accodò alla piccola schiera di quelli che andavano sempre più brontolando contro il Savonarola dal tempo della separazione, malcontenti del severo tenore di vita che il superiore aveva introdotto. Poi, il 21 aprile 1498, due giorni dopo la cattura del Savonarola, quando fu citato al Palazzo della Signoria, finì per rinnegare il Maestro, dichiarando di essere stato da lui tratto in inganno; ma la sconfessione non lo salvò dalla condanna. Il 29 maggio 1498 fu bandito da Firenze e dallo Stato fiorentino per dieci anni, assieme ad altri confratelli. Il 28 maggio 1500 però la Signoria revocò la condanna e permise così all'Ubaldini di tornare in convento, a S. Marco <sup>24</sup>.

In conseguenza del bando, l'Ubaldini si era recato con altri esiliati al convento di S. Maria della Quercia presso Viterbo. Fu di là, senza dubbio, che spedì a Domenico Bonsi, oratore in Roma, la lettera del 30 giugno 1498 per spiegargli l'accaduto e per chiedergli consiglio <sup>25</sup>. Durante questo soggiorno Niccolò Seratico da Milano gli mandò una lettera da Roma <sup>26</sup>, il 16 luglio 1498. Ma qualche mese più tardi lo ritroviamo a Siena, nel convento di S. Spirito; difatti il 5 gennaio 1499 Zanobi Acciaiuolo lo raggiunse lì con una lettera per indurre Francesco Diaceto a restituire, almeno per qualche tempo, i libri della biblioteca di S. Marco <sup>27</sup>. Risulta inoltre da due missive del Seratico, dirette al-

<sup>24</sup> P. Villari, *La storia di Girolamo Savonarola*, II, Firenze 1861, doc. LIII n. 11, pp. CCCLXVI-CCCLXXV; doc. LIX, pp. CDVIII s.; A. Gherardi, *Nuovi documenti e studi intorno a Girolamo Savonarola*, Firenze 1887<sup>3</sup>, 314, 327; Schnitzer, *Savonarola*, II, indice, v. Ubaldini Roberto; Ridolfi, *Vita di Girolamo Savonarola*, II, indice, v. Ubaldini fra Roberto.

<sup>25</sup> V. Marchese, *Scritti vari*, Firenze 1855, 274.

<sup>26</sup> Lettera pubblicata da Gherardi in: *Nuovi documenti*, 317-19.

<sup>27</sup> Firenze, Arch. di Stato, Carte Stroziane, ser. I, Filza 134, n. 12: Sul dorso della lettera: « Rev.do patri fratri Roberto Antonii ordinis Predicatorum, Senis in conventu S. Spiritus ».

« Reverende pater mihi plurimum honorande. Non scripsi tibi ante hunc diem quia nulla mihi scribendi occasio est oblata, tum et ex temporum ac rerum ratione



l'Ubaldini, che il 2 agosto ed il 14 settembre 1499 risiedeva ancora a Siena<sup>28</sup>.

reticendum esse satius duxi, ne quam missitatio litterarum, licet familiaris, excitareret suspicionem; si tamen qui se istuc nostri fratres contulerunt, officio ut opinor perfuncti sunt, salutem tibi plurimam meis verbis ac sepissime rettulerunt, nonque testimonio tibi esset me tui oblitum esse, nam id vix suspicari posse te puto; sed que veluti colloquii inter nos vicem impleret. Nunc autem quod ad te scribo faciunt litere ad nos Rev.mi patris Procuratoris, namque is cum hinc olim decedens mox in Sancto Geminiano constitisset, inde mihi per literas imperari curavit mitterem sibi Romam predicationes magistri Simonis Berti que scilicet a te mihi relicte erant. Hae, quantum ex suis proximis accipio literis, perlate ad eum non sunt. Cumque is rescriberit eas apud te esse, iterum mandat per literas, curemus eas Florentiam istinc referri, ut in proximo suo adventu in hanc urbem, paratas illas hic inveniat utique eis pro arbitrio suo possit. Qua de re quoniam instanter scribit, mandavit mihi pater reverendus prior noster tibi significarem quid facto opus sit rogaremque te vehementer, ne differas huc eas transmittere, ne qua mora illi sit cum venerit quin uti illis ex sententia possit, ac de hoc quidem hactenus.

[Quia mihi reverendus pater Vicarius generalis in capitulo precepit referri curarem libros commodatos in bibliothecam, feci pro viribus quod iniunctum est, magnamque adeo partem rettuli. Franciscus tamen Diacetus noster, tribus a me epistolis rogatus ut, ad paucos saltem dies, quatuor illos libros remitteret, Platonem scilicet, Plotinum, Aristotelem et Dionysium Areopagitam grecos, ne respondit quidem ad meas licteras, cum tamen constet perlatas ad eum fuisse. Qua de re, quoniam mihi sinistrum nescio quod augurare incipio, visum est patri reverendo priori rogare te, et quidem vehementer, ut vel tuis ad Franciscum licteris vel quavis alia ratione, adjuves in recensendis saltem his libris, ne ius nostrae possessionis, diuturno nimis secularium usu, aboleatur ac pereat, his presertim temporibus, quibus undique magnae nobis difficultates occurrunt. Si ad eum scribes, licteras nobis mittito, et roga illum restituat eos nobis tantisper, dum census bibliothecae ex more fieri possit. Eo censu peracto, facile illi erit eosdem omnes aut partem iterum impetrare].

De libris hactenus. Ceterum ego sum tui memor eroque dum vivam, neque me unquam ulla locorum distantia abs te disiunget. Tu paremque vicem amoris repende. Ac pro me orato, pater charissime. Commendo me omnibus istic fratribus patribusque. Valet omnes in domino. — In S. Marco Florentie, die 5 ianuarii 1498 (= 1499, st. c.). — Fr. Zenobius Acciaiolus ordinis predicatorum ».

La parte tra [ ] è stata pubblicata in: C. Guasti, *Le carte Stroziane del R. Archivio di Stato in Firenze*. — *Inventario*, ser. I, vol. I, Firenze 1884, 555. — Su fr. Zanobi Acciaiuolo, v. *Memorie domenicane*, an. 81 (1964), 97 n. 36.

<sup>28</sup> Firenze, Arch. di Stato, Carte Stroziane, ser. I, Filza 134, n. 9: *Littera del 2 agosto 1499*: Sul dorso: « Venerabili et amantissimo in Christo patri fratri Robertho Ubaldino de Gaiano (sic) ordinis predicatorum, patri colendissimo. — Senis in conventu S. Spiritus ».

« Iucundissime et amantissime frater et pater in domino salutem. Diuturni silentii tui causam ignorans avidius litteras tuas que mihi iucundissime semper esse solent suscepi, et has quidem nonnisi post undecimum diem ex quo datae sunt, heri videlicet vesperi redditas; cuius rei admonendi sunt ii quibus commendantur, ut

Revocata la condanna (28 maggio 1500), fra Roberto tornò probabilmente a S. Marco di Firenze. Sembra infatti che vi dimorasse quando

in reddendo solertiores esse velint in futurum. Nequivi igitur cum patre nostro fratre Mattheo mandatum tuum, quoniam iam discesserat, exequi. Quae autem acta sint pro communi utilitate ex eodem in reditu, uti reor, accepistis. Nihil omissum est quod ad pacem, quietem et concordiam istius Congregationis efficere potuerimus. Sed hoc unum nos plurimum hortatur, quod prudentissimo viro fratri Malatestae rei summa commissa est, quem omnia optime moderaturum speramus, divinoque consilio factum arbitror, ut in tot dissentionibus pro singulari arbitro et fundatore pacis hic unus nobis datus est, cuius auctoritas et virtus unumquemque movere debet ut sanis monitis acquiescat. Ego mi frater suavissime, tantillus homuncio, parva possum et minora opto magnatum gratia eo usque (? — carta bucata) quoad in publicam utilitatem liceat; in reliquo procul esse cupiam. Nullas ego delicias praeter mundi contemptum in cellula mea invenio, caetera quippe mortalia oblectamenta quibus iamdudum satus fui, sordescunt. Post reverendi patris Procuratoris reditum summis precibus tentavi ut per aliquod spatium charissimos fratres meos visere possem, nec impetrare potui. Oh! quando erit ut eorum commercio frui possim, quos tamen pacatioris inter se esse velim quam hactenus fuerint. Heul in quanto discrimine positos vidi, quantum indolui, quantum ingemui, quantum pro restringendo incendio cum reverendo patre Procuratore laboravi. Certe nostri fratres, post Deum maximum, nemini plus debent quam ipsi reverendo Procuratori cuius patrocinio servati sunt etiam inviti, et ultro in precipitium tendere conantes. Non aliena sed propriis que contrectavi manibus loquor. Pater Procurator litteras tuas, que nostris innexe erant, libentissime vidit simulque et stillo et suavitate tua scribendi valde oblectati sumus, in hoc arctissime fraternitati nostrae iniuriam facis cum ambitu aut excusatione ulla mecum uteris, cum quo ac tecum agere debes, os enim et caro uni sumus. Vale mi frater optime meque reverendo patri nostro Vicario apud quem animus meus crebro hospitatur, necnon patri fratri Mariano, Ioanni de Hydrunto, Francisco Iustini coeterisque omnibus commendare velis. Tu me ut soles ama. — Romae 2 augusti 1499. — Tui amantissimus fr. Nicolaus Seraticus ordinis predicatorum.

Pater Procurator excusat se propter occupationes quod vestris et fratris Mariani litteris non respondeat. Quoniam ex iis que istuc venerunt vobis abundantius quam per litteras satisfactum putat, nilque aliud quod vobis significet occurrit, sed sese vobis omnibus offert; gratias iterum eius nomine fratri Mariano de ipsis litteris que gratissime fuerunt, agitis”.

n. 7: Littera del 14 settembre 1499. — Sul dorso: « Venerabili et amantissimo in Christo patri fratri Robertho Ubaldini de Florentia ordinis predicatorum. Senis in S. Spiritu ».

[« Dulcissime et mellitissime frater. Ex responsione reverendi Procuratoris ad reverendum patrem Vicarium multa pro iis que ad me scripsistis expedita cognoscetis, ita ut repetere vobiscum, brevitatis causa, non oporteat. Quoad proscriptionem nostram tollendam, pari vobiscum teneor desiderio; sed, licet propitii sint magistratus, plebs adhuc nimis infensa est et multis vexata turbinibus, nolimque ut longe deterioris conditionis rem faceremus, si tentata non impetrarentur. Satius igitur est aliquantisper tranquillioribus rebus meliorem occasionem expectare quam intempestive exasperare vulnus acerbum. Sed neque qua via tentandum sit, satis constat].

il Seratico gli scrisse in data 24 ottobre 1500<sup>29</sup>. Qualche mese dopo andò priore del convento a S. Maria del Sasso presso Bibbiena e lo governò per un anno e quattro mesi (1501-1502),<sup>30</sup> ma non sappiamo la data esatta; certo è che si trovava in carica nel luglio del 1501<sup>31</sup>, il 13 gennaio 1502<sup>32</sup>, e durante il Capitolo della Congregazione, tenutosi al

Quod autem ut ad vos veniam urgetis, en his introclusum animum ad te venire puta, tecum sum, te mi frater alloquor et amplector, nec diutius per litteras ut optarem vagari possum, me patri nostro amantissimo fratri Mariano ceterisque omnibus quaeso commenda, tibi vero deditissimum accipe, quos omnes reverendus Procurator salutat. Bene vale. — Rome die 14 septembris 1499. — Amantissimus frater tuus Nicholaus. »

La parte tra [] è stata pubblicata in: C. Guasti, *Le carte Stroziane, Inventario*, ser. I, vol. I, 556. — Su Niccolò Seratico, v. R. Avesani, *Quattro miscellanee medioevali e umanistiche (Note e discussioni erudite, 11)*, Roma 1967, 92-98.

<sup>29</sup> Firenze, Arch. di Stato, Carte Stroziane, ser. I, Filza 134, n. 13: Lettera del 24 ottobre 1500. — Sul dorso: « Venerabili et amantissimo in Christo patri fratri Ruberto de Ubaldinis ordinis predicatorum patri dulcissimo ».

« Quis se contineat mi amantissime frater Ruberte, etiam si mille sit innodatus cathenis, quin suavissimis et mellitissimis litteris tuis respondeat? En mutuo corculum meum accipe. Haec tecum scribendi vicissitudo iucundissimae consuetudinis effigiem et animorum expressionem representat, et ex paucis ut in ictu oculi, multa colligere licet. Itaque ex his pergrandem epistolam imaginare penuriamque temporis liber animi discursus suppleat qui spacio non intercipitur. Fr. Bartholomeus et fr. Gregorius tui amantissimi te resalutant, quorum manibus sed precipue fratris Gregorii pendet patris nostri Vicarii salus. Bene vale amantissime frater, et me omnibus istis commenda, sed precipue reverendo patri Vicario isti patri colendissimo. — Rome 24 octobris 1500. — Tuus frater Nicholaus ».

Sul dorso si leggono ancora le seguenti parole, aggiunte forse dall'Ubaldini: « In actibus caritatis non possumus sufficienter percipere quod sint a caritate elicitum propter similitudinem dilectionis naturalis cum dilectione gratuita. Duo consideranda in operibus virtutum, scilicet id quod fit et modus faciendi ».

<sup>30</sup> Vedi qui sotto, nota 34.

<sup>31</sup> Orlandi, *La canonizzazione*, 86.

<sup>32</sup> Data della lettera di Francesco Salviati, priore di S. Marco, a Roberto Ubaldini, priore di S. Maria del Sasso; cf. Firenze, Arch. di Stato, Carte Stroziane, ser. I, Filza 134, n. 10. — Sul dorso: « Venerabili patri fratri Roberto Antonii ord. pred. priori conventus Sancte Marie de Saxo, patribus eiusdem conventus in Christo charissimis ».

« Reverendi patres in Christo charissimi. Litteras vestras accepit hodie pater noster reverendus Vicarius generalis prope portam S. Petri capitolini cum iam Senas versus iter arripisset. Deprehensus itaque in angusto temporis articulo eas ad me misit, atque inde mihi per syngropham auctoritatem tradidit suam, ut ipse decernerem quod oportunum ducerem pro implendo desiderio burgensium oppidanorum qui a nobis predicatorem expetunt. Egi hac de re cum patre fratre Antonino, si forte is hanc provinciam subire voluisset. Qui exposita mihi gravi sua egritudine, quae nares et fauces illi precluse sunt, excusatione et venia mihi dignus visus est. Egi

Sasso nell'aprile dello stesso anno<sup>33</sup>. Durante questo priorato si rese meritevole per diverse opere eseguite nel convento<sup>34</sup>.

Dopo l'ufficio esercitato al Sasso, fra Roberto tornò a S. Marco, ove il 30 novembre 1502 fu nominato prima sostituto del sindaco, fr. Giovanbattista Romoli<sup>35</sup>, e poi, il 10 dicembre dello stesso anno, venne istituito sacrista e sindaco del convento<sup>36</sup>, carica che occuperà ancora nell'aprile 1504<sup>37</sup>. Il Libro delle Ricordanze del convento rammenta durante questo periodo molti atti dell'Ubal dini; così ai giorni: 7 febr.-

---

demum cum patre priore Pratensis conventus. Hic quamquam suam presentiam conventui, quem nunc regit, necessariam esse cognoscat propter incumbentem fabricam, tamen ob meritum obedientie se subiturum hoc onus non recusat. Reliquum est ut vos his meis acceptis litteris statim scribatis ad oppidanos burgenses, significantes illis quod hic decretum est per ordinationem et mandatum mihi iniunctum a patre Vicario, et exprimentes illis nomen et personam decreti iam predicatoris. Et accepto ab illis responso statim et festinanter mihi illorum mentem significate ut ipse possim certio rem facere patrem Vicarium de toto rei eventu ne sit diu suspensus. Quicquid ego me superius dixi egisse cum patribus fratre Antonino et fratre Synibaldo, ipse mihi pater Vicarius nominatim commisit. Valet in domino et pro nobis orate. — Florentie die 13 ianuarii 1501 (= 1502 st. c.). — Fr. Franciscus Salviatus ordinis predicatorum, prior S. Marci de Florentia ». — Su Francesco Salviati, v. AFP 27 (1957) 299; Schnitzer, Savonarola, I, 148, 158, 160; II, 26; Ridolfi, Vita di Girolamo Savonarola, I, 111; II, 118.

<sup>33</sup> Cronaca di S. Marco, ff. 27<sup>r</sup>, 75<sup>v</sup>; v. qui sotto, nota 34 e 43.

<sup>34</sup> Cronaca dei priori del venerabil convento e santuario di S. Maria del Sasso dei Predicatori presso Bibbiena; Roma, convento di S. Maria sopra Minerva, Archivio provinciale, ms. senza quota: « P. fr. Roberto Antoni di Garliano (sic ), nell'anno 1501 governò per uno anno e 4 mesi. — In questo tempo fu distrutta la vecchia cucina, che era ove ora è il granaio, e vi fu fatto il capitolo, fu fatto il refettorio per i garzoni, che era ove ora è la dispensa, fu atterrata la vecchia scala che conduceva di sopra, fu fatta la casa vicina all'ingresso del convento e furono fatte alcune celle. In questo tempo fu celebrato in questo convento il capitolo generale della Congregazione nel quale fu eletto vicario generale il P. F. Francesco Salviati » — Sul convento di S. Maria del Sasso, v. AFP 27 (1957) 223-4.

<sup>35</sup> Ricordanze B, f. 17<sup>v</sup>.

<sup>36</sup> Ricordanze B, f. 18<sup>r</sup>: « Richordo chome hoggi questo dì X di dicembre 1502, essendo stato rimosso dal convento fra Giovanbattista Romoli, sindaco del convento di Sancto Marcho con auctorità, facultà et potestà di substituere uno o più, et assegnato al convento di Sancta Maria del Saxo pro vicario, per ordine et volontà del padre priore di Sancto Marcho et de' padri del consiglio, substitui sindaco in suo luogo di questo convento detto, et in sacrista del convento frate Ruberto d'Antonio degli Ubal dini da Ghagliano, frate fiorentino figliuolo et professo di decto convento, et procuratore generale ad tucti gli acti ».

<sup>37</sup> Ricordanze B, f. 25<sup>r</sup>: « Richordo come a dì XX d'aprile 1504... io fra Ruberto d'Antonio da Gagliano, sindaco del convento ».

8 febr. 1503<sup>38</sup>, 3 luglio 1503<sup>39</sup>, 17-18 luglio 1503<sup>40</sup>, 9 nov. 1503<sup>41</sup>, 14-15 dic. 1503<sup>42</sup>.

Da S. Marco passò priore a San Geminiano. Se è esatta la notizia tramandataci dal cronista del convento di S. Spirito di Siena<sup>43</sup>, questo priorato non poté durare che pochi giorni. Infatti, secondo lo stesso cronista, nel mese di maggio 1504, l'Ubaldini era già stato confermato nell'ufficio di priore del convento di S. Spirito di Siena da Giacomo da Sicilia, eletto vicario generale nel Capitolo della Congregazione tenuto a S. Marco nell'aprile del 1504. Sfortunatamente le circostanze non gli permisero di rimanervi a lungo, e di portare a termine le molteplici opere che vi aveva incominciate<sup>44</sup>. Alla vigilia di Natale del

<sup>38</sup> Ricordanze B, ff. 18<sup>v</sup>-19<sup>r</sup>.

<sup>39</sup> Ricordanze B, f. 22<sup>r</sup>.

<sup>40</sup> Ricordanze B, f. 21<sup>r</sup>.

<sup>41</sup> Ricordanze B, f. 24<sup>r</sup>; v. Cronaca di S. Marco, f. 24<sup>r</sup>.

<sup>42</sup> Ricordanze B, f. 24<sup>v</sup>.

<sup>43</sup> Siena, Archivio di Stato, Patrim. Resti 2348: *Chronica conventus S. Spiritus de Senis almi Praedicatorum ordinis*, f. 25<sup>v</sup> (80<sup>v</sup>): « XXXVIII<sup>us</sup> prior: fr. Malatesta Sacramorus... in capitulari congregazione anno MDII<sup>o</sup> mense aprili habita in conventu Saxensi in qua electus fuit in vicarium generalem fr. Franciscus Bernardi Salviatius de Florentia... »

XXXIX<sup>us</sup> Prior illi successit venerabilis pater frater Robertus Antonii Ubaldini de Galliano de Florentia, natus filius S. Marci, electus ex prioratu Geminianensi ubi tunc presidebat, de maio mense anni MDIII confirmatus a reverendo vicario generali fratre Iacobo Syculo, qui in memorata capitulari congregazione ipso anno Florentie celebrata, electus fuerat in vicarium ».

<sup>44</sup> *Chronica conventus S. Spiritus*, f. 25<sup>v</sup> (80<sup>v</sup>): « Hic igitur (i. e. Robertus Antonii) religionis integerrime vir, praedicatione gratissimus et divinis humanisque litteris praeditus, in rebus gerendis nulli secundus, eam temporis portionem quae sibi pacifica contigit, post retinende religionis habenas, in variis conventus utilitatibus occupavit. Nam infirmariam, latrinas, rasuram ac in meridionali dormitorio cellulam unam (add.: et refectorium iuniorum est) perfecit, et totus incumbebat conventus ac fratrum commodis, maioraque proculdubio attentasset, ni sibi conventuique sors infaustissima occurrisset ».

« Tempore memorati fratris Roberti factum fuit presepium Domini in ecclesia, arte ac diligentia fratris Ambrosii de Rubia Florentini, quem prior et patres, ipsius construendi presepii gratia, huic conventui postularunt, receperunt et plures per menses retinuerunt. Et fenestra vitrea pulcherrima Domine nostre assumpte super altare maius, sua opera, facta fuit. Et ortus fullonice cultivari cum multo labore atque impensa incepit, et in superiori parte, ecclesia depicta sub testudine, et in coro et maiori cappella, et auctus conventus in utensilibus et provisionibus necessariis et utilibus multis, et in studiis et bona fama religionis, et fuit numerus fratrum XLV inter quos sacerdotes XXII, studentes XIII etc. ».

1504<sup>45</sup>, i frati, banditi da Siena e dallo Stato senese perché avevano voluto osservare, contro volontà dei Governatori, l'interdetto pronunciato dalla Santa Sede nei confronti della città<sup>46</sup>, si recarono a San Geminiano<sup>47</sup>. Dopo qualche tempo poterono rientrare a Siena per la revoca del bando, che non valse al priore, fra Roberto Ubaldini, costretto solo a rimanere in esilio<sup>48</sup>.

Tornato nel 1505 a S. Marco, l'Ubaldini ricevette poi dal vicario generale, fr. Giacomo da Sicilia, l'ordine di scrivere la Cronaca del convento di S. Marco<sup>49</sup>; il codice si conserva oggi nella Biblioteca Laurenziana di Firenze, S. Marco 370. Vi lavorò fino al 1509<sup>50</sup>. Ma non fu la sua unica occupazione. Dal gennaio<sup>51</sup> fino al mese di dicembre<sup>52</sup> 1507 si occupò di nuovo, come sindaco, degli affari del convento. Predicò pure nel 1507 la quaresima nella pieve di S. Geminiano<sup>53</sup>. Mentre Tommaso de Vio Gaetano occupava la carica di Vicario dell'Ordine (20 ag. 1507-10 giugno 1508), a Roma gli fu anche socio o compagno, e ne

<sup>45</sup> A. Liberati, Chiese, monasteri, oratori e spedali senesi, in: *Bullettino senese di storia patria*, an. 57 (1950) 139.

<sup>46</sup> *Chronica conventus S. Spiritus*, f. 11<sup>r</sup> (14<sup>r</sup>); f. 25<sup>v</sup> (80<sup>v</sup>).

<sup>47</sup> *Chronica conventus S. Spiritus*, f. 11<sup>v</sup> (14<sup>v</sup>): « Conventu itaque pulsi, Geminianensem conventum die ipso applicuerunt, ubi quam primum pervenerunt ».

<sup>48</sup> *Chronica conventus S. Spiritus*, f. 25<sup>v</sup> (80<sup>v</sup>): « Fratibus ergo citissime revocatis in hunc conventum, solus prior ut unicus ipsorum Optimatum adversarius, immo ut rei veritas docuit, verus apostolicae sedis obediens et defensor perpetui exilii calumniam pro veritate tuenda sustinuit, sicque ipso prioris officio functus est »; v. anche f. 11<sup>v</sup> (14<sup>v</sup>). — La Cronaca del convento di S. Spirito di Siena, un tempo nell'Archivio del Patrimonio ecclesiastico unito all'Archivio del Duomo di Siena (V. Marchese, *Memorie dei più insigni pittori, scultori e architetti domenicani*, II, Bologna 1879<sup>4</sup>, 246) fu ritrovata nell'Archivio di Stato da Timoteo M. Centi O.P., il quale gentilmente me ne procurò un microfilm.

<sup>49</sup> R. Morçay, *La Cronaca del convento fiorentino di San Marco*, *Archivio storico italiano*, an. 71 (1913) p. 2.

<sup>50</sup> Cronaca di S. Marco, f. 26<sup>v</sup>: « ad hoc tempus in quo hec describenda suscepimus 1509 »; v. anche f. 24<sup>r</sup> e f. 25<sup>r</sup>.

<sup>51</sup> Ricordanze B, f. 30<sup>r</sup>: « Fu facto sindaco dal capitolo et convento di S. Marco frate Ruberto d'Antonio Ubaldini de Ghagliano nel mese di gennaio 1506 » (= 1507 st. c.).

<sup>52</sup> Ricordanze B, f. 37<sup>r</sup>: « Richordo chome nel mese di dicembre 1507 (durante la visita del Vicario generale Matteo di Marco)... renuntiai de sua volontà et consentimento contra toto capitolo al decto sindacato et lui acceptò la renuntia ». — Alcune testimonianze del suo sindacato durante quest'anno nel libro delle Ricordanze B, f. 30<sup>r</sup> (25 gen.), f. 31<sup>r</sup> (17-18 aprile), f. 31<sup>v</sup> (29 aprile), f. 32<sup>r</sup> (2 e 7 giugno), f. 32<sup>v</sup> (19 giugno), f. 34<sup>v</sup> (30 luglio), f. 35<sup>v</sup> (3 agosto), f. 36<sup>v</sup> (15 agosto), f. 37<sup>r</sup> (29 settembre 1507).

<sup>53</sup> Ricordanze B, f. 31<sup>r</sup>.

approfittò per far ratificare dal cardinale de' Medici gli accordi stabiliti tra il convento di S. Marco e la Compagnia dei Fanciulli <sup>54</sup>. L'otto agosto 1511 fu istituito per la terza volta sindaco del convento di S. Marco <sup>55</sup> e vi rimase certamente fino al 15 aprile 1512 <sup>56</sup>. Poi nel 1513, per la seconda volta, riprese il governo del convento di S. Maria del Sasso presso Bibbiena per sette mesi <sup>57</sup>. Fu durante questo priorato che, alla vigilia della festa di S. Domenico, si iniziò la costruzione del coro.

Non sappiamo la residenza dell'Ubaldini dopo quella di S. Maria del Sasso. Nel 1516 dimorava nel convento di S. Domenico di Pistoia, come risulta da una sua lettera del 31 maggio di quest'anno al suo priore, fr. Cosimo Tornabuoni, residente in S. Marco, a proposito di un'affare finanziario da regolare con il Maestro generale ed i conventi di Castel di Sangro (Aquila) e di Teramo <sup>58</sup>. Negli anni successivi si dedicò alla Causa di canonizzazione di Antonino da Firenze, compito principale della sua vita, per cui fu fatto Procuratore o postulatore da parte dell'Ordine, dell'arcivescovo di Firenze, del clero fiorentino e della stessa città e Repubblica di Firenze. Svolsse quest'opera con intelligenza e costanza. Egli stesso ci narra l'andamento della Causa nei documenti processuali dall'inizio procedurale fino alla felice conclusione, indicando dettagliatamente le difficoltà superate, i diversi spostamenti che dovette fare da Firenze a Roma e viceversa prima di arrivare al risultato della canonizzazione il 31 maggio 1523. Un buon riassunto di questa cronaca ce lo ha dato il P. St. Orlandi con uno studio pubblicato in « Memorie domenicane » al quale rimandiamo volentieri <sup>59</sup>, ricordando qui soltanto

<sup>54</sup> Ricordanze B, f. 24<sup>r</sup>: « Nota chome etiam la executione della Compagnia per Ricordanze apare in quaderno a, c. 25, et con licentia del Cardinale de' Medici ottenuta a Roma per fra Ruberto, alhora compagno di Maestro Thomaso da Gaeta, Generale Vicario di tucto l'Ordine ».

<sup>55</sup> Ricordanze B, f. 45<sup>v</sup>: « Richordo come a dì 8 d'agosto 1511, el capitolo et convento di S. Marcho ... costituirono ... procuratore et sindaco ... fr. Ruberto d'Antonio degli Ubaldini da Gagliano ».

<sup>56</sup> Ricordanze B, f. 50<sup>v</sup>.

<sup>57</sup> Cronaca dei priori del venerabil convento e santuario di S. Maria del Sasso n. 15: « P. F. Roberto Antoni da Garliano nell'anno 1513 governò per sette mesi. In questo tempo, la vigilia del Padre S. Domenico, fu dato principio ai fondamenti del coro ». — Il primo luglio 1513, fra Paolo Giannarini fece professione religiosa « in manibus fr. Roberti de Garghiano tunc prioris »; v. G. M. Di Agresti O.P., Collana Ricciana. Fonti, II, p. xxiv n. 20.

<sup>58</sup> Firenze, Bibl. Laurenz., S. Marco 920, p. 84: « Venerabili in Christo patri fratri Cosimo de Tornabuonis ord. pred., priori Pistoriensi, in S. Marco Florentie ... fr. Robertus Gallianus ord. pred. ultimus. Ex Pistorio die 31 maii 1516 ». — Su Cosimo Tornabuoni, v. Memorie domenicane, an. 81 (1964) 96, 98.

<sup>59</sup> Memorie domenicane, an. 81 (1964) 85-115, 131-162.

che nè l'Ordine, nè la Santa Sede dimenticarono di premiare l'Ubal dini per il lungo e duro lavoro svolto in favore della Causa: il 21 ottobre 1523, Antonio da Ferrara, vicario generale dell'Ordine, gli mandò una lettera di ringraziamenti, e l'otto gennaio 1524 Clemente VII lo annu merò tra i « Capellani e Familiari »<sup>60</sup>.

Mentre lavorava a Roma<sup>61</sup> per la Causa di S. Antonino, Girolamo da Pennafiel, vicario dell'Ordine, ebbe occasione di conoscerlo, più da vicino, come uomo di molte doti e qualità, al punto che, essendo all'estero, delegò a « fra Roberto de Galiano » la facoltà d'approvare, in suo nome, il vicario generale della Congregazione da eleggere nel capitolo del 1522, nel caso in cui Giacomo da Sicilia fosse impedito a farlo<sup>62</sup>. Anche presso il cardinale Lorenzo Pucci, Protettore dell'Ordine, il nostro go dette della stessa stima; ce ne testimonia la lettera inviata all'Ubal dini l'undici gennaio 1526 nella quale gli concede facoltà d'assolvere il ladro che aveva rubato la reliquia della S. Croce appartenuta a Leone X, e di consegnarla alle monache domenicane di S. Lucia di Firenze<sup>63</sup>.

Dopo la canonizzazione di S. Antonino, l'Ubal dini rimase abitual mente<sup>64</sup> a S. Marco fino al 1530. Il 10 ottobre di quell'anno andò con altri fratelli a rioccupare l'ospizio della Maddalena in Pian di Mugnone (Caldine-Firenze) sotto la direzione di fr. Niccolò di Bartolo, vicario del luogo<sup>65</sup>. I frati avevano dovuto abbandonare il convento quasi per un anno, a causa dell'assedio di Firenze. Il 29 ottobre seguente, il priore di S. Marco, dal quale dipendeva il conventino, istituì fr. Roberto Ubal dini vicario del luogo al posto di fr. Niccolò di Bartolo che s'era ritirato

<sup>60</sup> Memorie domenicane, an. 81 (1964) 145.

<sup>61</sup> Fra Roberto abitava in S. Silvestro a Monte Cavallo, ospizio dei frati di S. Marco di Firenze; Orlandi, *La canonizzazione*, 161. — Su questo conventino, v. A. Zucchi, *Roma domenicana*, II, Firenze 1940, 197-209; Ugo Pancani, *Lo spirito savonaroliano in Michelangelo*, Memorie domenicane, an. 81 (1964) 170-172.

<sup>62</sup> G. Meersseman-D. Planzer, *Magistorum ac Procuratorum generalium registra litterarum minora (1469-1523)*, MOPH XXI, 77 n. 55: 15 april. 1522. — Gli editori scrivono: fr. Roberto de Gatrano invece di Roberto de Galiano.

<sup>63</sup> G. Richa, *Notizie storiche delle chiese fiorentine*, t. 8, Firenze 1759, 351-2.

<sup>64</sup> Ricordanze B, f. 77<sup>v</sup>; Laurenz., S. Marco 919, doc. 10, dove si parla anche di un suo soggiorno a Roma durante questo periodo.

<sup>65</sup> Ricordanze B, f. 155<sup>v</sup>: « Ricordo come a dì X d'ottobre 1530 per gratia di Dio dopo lo assedio della città di Firenze et presso a XI mesi che la guerra durò et a questo luogo succederono molti danni di beni temporali da' soldati ... ritornarono e frati a stare qui nel luogo ... fra Nicolo di Bartholo pro vicario, et fra Ruberto da Ghagliano et fra Francesco degli Asini et fra Pietro Tedaldi et fra Niccolò Pandolfi et fra Giovanni del Benino sacerdoti, et fra Bartholomeo Rossino de Valdarno converso procuratore et fra Michele de Empoli converso et fra Jacobo tertio habito ».



a Firenze per una cura <sup>66</sup>. Non sappiamo quanto tempo rimanesse alle Caldine. Il 19 novembre 1532 ottenne da Serafino Bellandini, Procuratore generale e Vicario generale del Maestro dell'Ordine, il permesso di recarsi a Marsiglia con due compagni, dopo la Pasqua del 1533, e di rimanervi fino a voto compiuto <sup>67</sup>. Si trattava senza dubbio di un pellegrinaggio alla Basilica di San Massimino, eretta in onore di S. Maria Maddalena, patrona dell'Ordine. Al ritorno si ritirò nel convento di S. Spirito in Siena, ove morì il 3 gennaio 1535 <sup>68</sup>. Fr. Cherubino da Firenze, autore della Cronaca del convento di S. Spirito di Siena, ne dà il seguente ritratto: « religionis integerrime vir, praedicatione gratissimus et divinis humanisque litteris praeditus, in rebus gerendis nulli secundus » <sup>69</sup>.

<sup>66</sup> Ricordanze B, f. 156<sup>r</sup>: « Ricordo come a dì XXVIII d'ottobre 1530, essendo andato fra Niccolò di Bartolo a Firenze malato a curarsi, el padre prior di San Marco mandò qui per sua lettera-provisione in luogo di fr. Niccolò, ché il luogo non stesse senza capo, havesse la cura del luogo, fr. Ruberto da Gagliano per sua commissione et obedientia ». — Sull'ospizio della Maddalena in Pian di Mugnone, v. A. Zucchi, *Ospizi domenicani in Toscana, Memorie domenicane*, an. 64 (1947) 52-4.

<sup>67</sup> Roma, Arch. gen. O.P., IV.24, f. 29<sup>r</sup>: « Fratri Roberto Galliano data est licentia eundi cum duobus sociis, post Pascha, Massiliam versus, et redeundi voto expleto. — Romae XVIII nov. 1532 ».

<sup>68</sup> Cronaca di S. Marco, f. 171<sup>v</sup>: « Fr. Robertus Antonii Ubaldinus de Galliano sacerdos, filius professus huius conventus, annos natus novem et LX, in religione vero quinque et XL. Vir religiosus et sue professionis satis observans. Predicator graciosus et fructuosus, obiit in conventu sancti Spiritus de Senis die 3<sup>a</sup> ianuarii 1534 more florentino (= 1535) dominica die, receptis devote omnibus ecclesie sacramentis. Hic enim inter alia laudabilia eius opera multum laboravit pro canonizatione sancti Antonini. Quod opus cum multo labore et diligentia ad ultimam perfectionem, contra multorum opinionem, domino cooperante, perduxit. Quapropter non tantum conventus S. Marci sed totus ordo predicatorum ei plurimum debet. Cuius anima requiescat in pace »; cf. Orlandi, *La canonizzazione*, 87.

Nella Cronaca di S. Spirito di Siena, f. 92<sup>v</sup> (164<sup>v</sup>) si legge la seguente notizia necrologica: « Venerabilis pater frater Robertus Ubaldinus de Gagliano florentinus iam septuagenarius, qui quadraginta et quinque annis mansit in religione et filius conventus Sancti Marci de Florentia, qui multos labores pro religione substinuit, tandem in senectute bona obiit in hoc conventu, receptis sacrosanctis Ecclesie sacramentis, die 3 mensis ianuarii 1534 (st. c. 1535), et sepultus in sepulchro fratrum quod est ante altare sancte Crucis; requiescat in pace. Fuit hic pater prior in hoc conventu et in aliis ».

<sup>69</sup> Vedi qui sopra, nota 44 - Altre notizie su fr. Roberto in AFP 40 (1970).

*Il Direttorio di Roberto Ubaldini*

Il Direttorio composto da Roberto Ubaldini per le suore di S. Caterina da Siena in Firenze, si trova oggi a Londra, Brit. Mus., Add. 22.777, cc. 2-43 (membr. s. XVI, in 12<sup>o</sup>)<sup>70</sup>. Eccone una breve descrizione:

c. 2: Cominciano le constitutione ordinatione et directorio del modo di vivere delle Suore del terço ordine della penitentia di Sancto Domenico Padre de' frati predicatori, che habitano nel monasterio di Sancta Caterina da Siena vergine del decto terço ordine presso a Sancto Marco in firenze. Prologo. Figliuole carissime, novelle spose di messer Iesu Christo. Havendo io inteso dal venerando padre vostro confessore.

c. 4: Cap. primo. Della unione et carità de le suore.

c. 41: Cap. XXX<sup>o</sup> (ultimo). – Delle gravissime colpe.

c. 42: Recapitulatione breve.

c. 43: *Expl.*: pregate el Signore che insieme con voi mai non mi parta da quello che è suo volere. Amen. – *Tu autem.* – Vostro servo di Christo inutile Frate Ruberto Ubaldini priore di Sancta Maria del Saxo.

Subito dopo segue l'approvazione autografa del maestro generale Tommaso de Vio Gaetano (c. 43): « Io frate Thomase de vio Caietano, generale de tucto lo ordine de' frati predicatori, aprobo le sopradicte ordinatione per lo monasterio de Sancta Caterina de firenze con queste conditione, cioè senza alcuno precepto, senza colpa, senza pena se non sarà imposta con subiectione et plena obedientia al padre generale et al vicario generale de san marco etc.; et in fede de questo ho, de propria manu, facto questa subscriptione ad dì 14 de octobro 1509 in san marco de firenze. – Ita est fr. thomas qui supra, manu propria ».

In calce della pagina si legge poi un'altra ordinazione dello stesso maestro generale: « La forma de fare la priora non vollio obligare alcuna, excepto secundo le mie lettere patente. – fr. thomas qui supra, manu propria, die 5<sup>a</sup> octubris 1515 ».

Sono state aggiunte poi due formule di professione (cc. 43<sup>v</sup>-45<sup>r</sup>): « Modo di fare professione quando si fa in mano del Generale; quando si fa in mano della priora ».

Esiste accanto a questo manoscritto un'altra copia del Direttorio nell'Archivio delle monache domenicane di Borgo S. Lorenzo presso Firenze. Quest'esemplare però non è una copia fedele del testo dell'Ubaldini, ma riproduce il Direttorio nello stato in cui era negli anni seguenti. Infatti non pochi cambiamenti vi sono stati introdotti in seguito ad alcuni interventi del Gaetano ed alla concessione di qualche privi-

<sup>70</sup> Catalogue of Additions to the Manuscripts in the British Museum (1854-1860), London 1875, 731

legio pontificio in favore delle suore<sup>71</sup>. Certe usanze o cerimonie prescritte dall'Ubaldini sono state sostituite sia in tutto che in parte da altre<sup>72</sup>. Colpisce anche lo sviluppo della grafia che s'è verificato nei due esemplari in questi anni: mentre il primo (Brit. Mus.) dipende ancora fortemente della grafia latina, il secondo al contrario ha già italianizzate molte parole. Ciò che toglie soprattutto il valore al testo del ms. di Borgo S. Lorenzo è la trascuratezza con la quale è stata fatta la trascrizione<sup>73</sup>. Diversi passi del testo dell'Ubaldini sono stati saltati per homoeoteleton<sup>74</sup>, altri cambiati o sostituiti da nuove formule, altri ancora troncati<sup>75</sup>. Ci sono anche da notare molte inversioni di parole, parecchie piccole omissioni dovute alla negligenza del copista. Visto lo stato imperfetto del testo del ms. di Borgo S. Lorenzo, non era dunque necessario di tenerne conto nell'edizione del Direttorio. In qualche caso tuttavia fu un elemento di controllo per l'esattezza di qualche lezione difficile.

Dopo la descrizione del Direttorio contenuto nel ms. di Londra, non sarà più difficile assegnare una data, almeno approssimativa, all'opera dell'Ubaldini. Il Direttorio fu scritto, è stato detto, durante il priorato di fra Roberto a S. Maria del Sasso<sup>76</sup>. L'Ubaldini vi fu priore durante gli anni 1501-1502 e nel 1513<sup>77</sup>. La seconda data è da scartare perché il lavoro era già approvato dal maestro generale, Tommaso de Vio Gae-

<sup>71</sup> Manca nel ms. di Borgo S. Lorenzo il cap. 10: Del habito et vestire delle suore; v. qui sotto p. 154. Manca anche nel cap. 21 l'antica formula di professione che fu sostituita dalla formula prescritta dal Maestro generale Gaetano; v. qui sotto p. 172.

<sup>72</sup> Il cap. 20: « Delle novitie et delle loro maestra » fu profondamente mutato nel Direttorio di Borgo S. Lorenzo.

<sup>73</sup> Il copista ha saltato il cap. 25 « Exhortatione a l'observare e tre voti », poi l'ha aggiunto alla fine del trattato, dopo la « Recapitulatione ». Ha tralasciato inoltre la firma dell'Ubaldini e l'approvazione del Maestro Gaetano alla fine del trattato; v. qui sopra p. 142.

<sup>74</sup> Ecco due esempi: 1) Cap. 3 (Delle inclinatione): Testo nel ms. Brit. Mus.: « quando è di feria et non sia *domenica*, inginochisi, quando è *domenica* o officio di sancti, inclinisi a lo altare.

Testo nel ms. Borgo S. Lorenzo: « quando è di feria et non sia domenica o officio di santi, inclinisi a lo altare.

2) Cap. 7 (Del digiuno): Brit. Mus.: « Quando si digiuna, suonisi la sera la campanella del *refectorio* et entrino le suore ordinatamente in *refectorio*, et facto segno de la prelata, vadino a mensa.

Borgo S. Lorenzo: Quando si digiuna, suoni la sera la campanella del refectorio, et facto segno de la prelata, vadino a mensa.

<sup>75</sup> Alcuni di questi cambiamenti sono segnalati nell'apparato critico all'edizione del testo del Direttorio; v. pp. 152.

<sup>76</sup> Vedi qui sopra p. 142.

<sup>77</sup> Vedi qui sopra p. 135 e p. 139.

tano il 14 ottobre del 1509<sup>78</sup>. Il Direttorio fu dunque composto durante il primo priorato dell'Ubaldini (1501-2), poco tempo dopo la fondazione del monastero di S. Caterina da Siena in Firenze.

### *Carattere dell'opera*

Abbiamo già visto che l'Ubaldini, col suo trattato, intendeva dare alle suore un direttorio spirituale, ascetico e disciplinare, non un nuovo regolamento da aggiungersi alla Regola del terz'Ordine ch'esse professavano<sup>79</sup>. Non poteva fare di più perché gli mancava ogni autorità sulle suore. La sua opera deve dunque concepirsi come un libretto di consigli e di esortazioni, senza alcun valore ufficiale. Non fu più così dopo l'approvazione da parte del maestro Gaetano. Il libretto, è vero, rimase quale era, cioè puro « direttorio », non regola o nuovo modo di vivere, ma divenne guida sicura per la vita religiosa del monastero.

L'opera peraltro presenta tutti i caratteri che la Chiesa, dopo il Concilio, richiede oggi alle Regole e ai Libri di Costituzioni delle congregazioni religiose. Innanzitutto mette fortemente in rilievo la carità come legge suprema della vita religiosa. Le suore, vi è detto, debbono regolarsi « con quella prima sancta legge di carità che è vera regola d'ogni diricto e che, chi quella havessi, non bisognerebbe altra legge ». Dove dunque le prescrizioni non dovrebbero bastare, le suore dovranno ricorrere « al primo capitulo de la carità loquente, et se per affecto operante lo intenderete », dice l'Ubaldini alloquendo le suore, « per voi medesime troverete il directorio ad la via della salute »<sup>80</sup>.

Il Direttorio è inoltre, come richiede la Chiesa ai codici fondamentali degli Istituti religiosi, pervaso da vero spirito e da norme vitali; contiene i due elementi necessari, l'elemento spirituale e quello giuridico. Le prescrizioni disciplinari non sono unicamente un elenco di norme positive, ma rivestono un carattere religioso e spirituale in quanto sono spesso introdotte da qualche considerazione morale o ascetica che le valorizza come mezzi eccellenti per il progresso spirituale<sup>81</sup>.

<sup>78</sup> Vedi la descrizione del ms. p. 142. — Il Maestro Gaetano si trovava allora a Firenze; v. MOPH XVII, 121.

<sup>79</sup> Vedi qui sopra p. 130.

<sup>80</sup> Direttorio, Recapitulatione breve, p. 171.

<sup>81</sup> Vedi per esempio i capitoli 5 (De la confessione et communione); 15 (Del lavorare delle suore); 13 (Del silentio) e soprattutto i capitoli 1 (Della unione et carità de le suore); 6 (Del rivelare le tentatione); 9 (Dello evitare singularità); 16 (Della conversatione con secolare); 25 (Exhortatione a l'observare e tre voti).

Destinato a terziarie domenicane, il Direttorio doveva essere naturalmente di pretta ispirazione domenicana. E davvero, sotto questo aspetto, è stato una buona riuscita. Non poteva essere altrimenti dal momento che l'Ubaldini volle prendere, come fece, le direttive dalla legislazione domenicana, espressione autentica della vita e dello spirito dell'Ordine. Non ricorse però alle costituzioni delle monache domenicane, ma a quelle dei frati in vigore presso i confratelli di S. Marco di Firenze<sup>82</sup>. E sappiamo con quanto fervore e con quale spirito i seguaci del Savonarola misero in pratica queste costituzioni. L'Ubaldini, dunque, prese questo codice come modello per il suo Direttorio e ne fece un'adattamento opportuno alla vita delle suore, pur dovendo aggiungergli quelle prescrizioni necessarie al buon andamento di un monastero femminile.

---

<sup>82</sup> L'Ubaldini lo dice espressamente nel Prologo e nel capitolo finale del suo trattato. Difatti segue sempre il testo delle Costituzioni dei frati, non quello delle Costituzioni delle monache; v. cap. 3, 5, 8, 20, 27 ecc.

[IL DIRETTORIO DI ROBERTO UBALDINI DA GAGLIANO O. P.  
PER LE TERZIARIE COLLEGIATE DI S. CATERINA DA SIENA  
IN FIRENZE]

(London, Brit. Mus., Add. 22.777 ff. 2<sup>r</sup>-45<sup>r</sup>)<sup>1</sup>

Cominciano le Constitutione, Ordinatione et Directorio del modo di vivere delle Suore del terzo Ordine della penitentia di Sancto Domenico Padre de' frati Predicatori, che habitano nel monasterio di Sancta Caterina da Siena vergine del decto terzo Ordine presso a Sancto Marco in Firenze.

Prologo

Figliuole carissime, novelle spose di messer Iesu Christo. Havendo io inteso dal venerando padre vostro confessore<sup>2</sup> lo affecto ardente verso el vostro sposo per esser voi, in questi tempi infelici quando quasi tucto il mondo è ceco nè riconosce più il suo Creatore, abondano le iniquità et è ristrecta et raffreddata la carità di molti, interiormente toche da la sua gratia, in modo che a voi non pare che basti al desiderio del vostro spirituale profecto la observantia del comune modo di vivere che tengono hoggi quelli che lo habito della militia di Iesu Christo et della penitentia di Sancto Domenico hanno

---

<sup>1</sup> Per evitare cambiamenti arbitrari, crediamo opportuno di pubblicare il testo secondo la grafia usata nel ms. Brit. Mus., Add. 22777, benché talvolta irregolare; faremo qualche rara eccezione che sarà indicata volta per volta.

<sup>2</sup> Forse Lorenzo da Casentino; v. sopra p. 129.

assumpto <sup>3</sup>, ma volendosi più avanti approximare per affecto et imitatione a epso vostro sposo, domandate vi sia composta una breve regolecta, contenente in se brevemente, distinctamente et discretamente, oltre ad quello che sono tenute a osservare etiamdio chi in dicto habito di penitentia sta nel seculo, qualche buono amaestramento di vita più relligiosa, sommi di tale vostro affecto molto allegrato dando gratie a Dio che si degna et preparare et mantenere in ogni tempo al mondo de' suoi servi. Et avenga che tal cosa si apparterrebbe a più docto et più experto nella vita spirituale di me, nondimeno confidato nella bontà d'epso vostro sposo et nelle vostre oratione, scriverò qui a piè quello mi parrà utile et expediente a la vostra salute, non per modo di regola, o nuovo instituto et modo di vivere, ma per via di consiglio et directione guidante l'anima tendente in Dio allo ascenso di qualche perfectione della approbata regola vostra, innitendo a le Constitutione de' frati predicatori, le quali sieno in tucto vostra guida, subiciendovi al Vicario generale della Toscana come membro del convento di Sancto Marco di Firenze, et al priore di decto convento o suo vicario in ciò a voi deputato per maestro, confessore o correctore.

Declarandovi prima et inanzi a ogni cosa che niuna di queste Constitutione o capitoli oblighi transgrediendoli ad alcuna colpa di peccato mortale o veniale, ma solo a quelle penitentie che in epse sieno taxate, excepto se fussi cosa contro a comandamenti di Dio, della sacra Scriptura et sancta Chiesa Romana, dispregio di vostri prelati o contro ad voto alcuno a Dio per voi promisso. Et se in epsi si contenessi alcuna cosa che a le volte vi paressi grave o aspra, pregovi che consideriate la brevità della nostra vita, la vilità del nostro corpaccio da dovere presto incinerarsi, et tornare polvere et cibo di vermi, che necessario è il morire, incerta è l'hora, el dove et il modo che morremo, et dappoi la morte andare al tribunal di Christo dove si renderà ragione delle nostre operatione insino ad <sup>4</sup> ogni parola otiosa. Pensate al vostro sposo et quante aspreze et pene, et finalmente morte asperrima sostenne in sulla croce per vostro amore, et certamente ogni fatica vi parrà dolce et leggieri.

#### Della unione et carità de le suore. Capitulo primo.

Figli[u]ole, amatevi insieme così come io ho amato voi, dice Dio <sup>5</sup>. La charità è regola di tucte le legge et se gli huomini havessino carità non bisognerebbe legge alcuna, così nelle città come nelle relligionì. La carità regola, ordina et regge il paradiso. Perché questa legge è persa al mondo, però si fa tucto di legge. Onde volendo voi ben regolarvi, bisognavi havere questa per

<sup>3</sup> Sull'origine di questa erronea denominazione, v. G. Meersseman O.P., *Études sur les anciennes confréries dominicaines*. IV. — *Les Milices de Jésus-Christ*, AFP 23 (1953) 306.

<sup>4</sup> Le parole: « delle nostre operatione insino ad », qui aggiunte tra le righe, fanno parte del testo nel ms. di Borgo San Lorenzo.

<sup>5</sup> Ioan. 15, 12.

solido fondamento, et se questa terrete, non vi sarà bisogno [di] libri nè maestri, perché la insegna tucto. Di lei tucte le virtù si generano et per lei si nutriscono et mantengono. O spose del maestro di carità, sappiate certo che tucte quelle che harranno questa dolce legge in se, saranno benigne, patiente et mite. *Tu autem* <sup>6</sup>.

Dovete per carità amare lo inimico sicome lo amico. In questo si conoscerà chi harà carità se anchora chi gli è contraria insieme con chi gli è benivola amerà, imperoché, come dice Sancto Bernardo: La carità non ti ama meno quando ti reprehende che quando ti lusinga <sup>7</sup>; et il psalmista, desiderando più presto la increpatione del iusto reprehensore che le blanditie di chi non ha carità, dice: « Corripiet me iustus in misericordia et increpabit me; oleum autem peccatoris non impinguet caput meum »<sup>8</sup>. *Tu autem*.

Guardatevi, figliuole mie, di non amare tanto alcuna persona che consentiate mai per epsa far contro a comandamenti di Dio, et cadere in qualche precipitio, o havere in contempto o in odio le altre, peroché questo non è amore di carità. La carità è ordinata: prima et sopra ogni cosa ama Dio, dipoi l'anima propria et la salute inanzi ad altra cosa et poi parimente la salute del anima del proximo suo, dipoi el corpo proprio, quanto a la vita et sanità corporale, et dopo similmente quello del proximo. Et chi uscisse di questo ordine non sarebbe in carità. Siché chi consentisse contro a Dio per amor proprio o per amore d'altri non sarebbe in carità et farebbe contro al ordine di carità. Similmente chi amassi più el corpo del proximo che l'anima sua, o el corpo proprio che l'anima del proximo, si chiamerebbe questa carità carnale o sensuale. *Tu autem*.

O quanto è gran pericolo amare così sensualmente! Dice il padre nostro Sancto Augustino: Non questa così carnale, ma la spirituale dilectione si ricerca tra voi <sup>9</sup>. Molti luoghi sancti et devoti monasterii, come questo amore sensuale disordinato vi è intrato, sono diventati habitatione di demonii. Questo amore superfluo sensuale o carnale fa perdere lo intellecto et la vergogna, et molte volte cadere in peccato di immonditia. Sia dunque a tucte tale amore in odio, acciò non vi habbi a obtenebrare la memoria et lo intellecto et non lasciarvi exercitare nella vita contemplativa. Fuggite questa stoltitia che per la creatura priva l'anima del suo Creatore. *Tu autem*.

Dovete amarvi insieme tucte l'una l'altra equalmente et odiare e vitii. Punire el male a chi s'appartiene è carità. Amare una suora migliore che l'altre, più che l'altre è cosa iusta, ma con prudentia si vuole occultarlo per tor via la occasione dello scandalo a le altre; in modo perhò si debbe fare che ciasche-

<sup>6</sup> Qui come altrove, una mano posteriore ha aggiunto le parole: *Tu autem*, per indicare la fine del passo da leggere in coro o in refettorio.

<sup>7</sup> S. Bernardus, Super Cantica Canticorum, sermo 57; S. Bernardi Opera, vol. II, ed. J. Leclercq-C. H. Talbot-H. M. Rochais, Romae 1957, p. 123.

<sup>8</sup> Ps. 140,5.

<sup>9</sup> Regula S. Augustini.

duna habbi suo dovere, siché la virtù et bontà sia exaltata et il vitio extirpato. Finalmente vi è necessario amare Dio con tucto il cuore et con tucte le forze et il proximo come voi medesime, peroché in questo si contiene ogni perfectione. Non varrebbe nulla habitare insieme col corpo in congregatione et non con la mente. *Tu autem.*

O quanto è misera et vana quella congregatione dove non è una, ma diverse volontà. Guardatevi da spetiali parlamenti in occulto peroché, secondo lo amaestramento de' sancti Padri, sono spesse volte occasione di rovina delle congregationi. Soprattutto guardatevi di fare conventicoli o secte, et non mormorate. Fuggite le mormoratrice come el diavolo, nè agnuno modo conversate con loro perché lo Apostolo dice che il male parlare corrompe e buoni costumi<sup>10</sup>. *Tu autem.*

Sia intra voi uno cuore et una anima, uno affecto di servire a Dio, una giocondità, una tristitia et uno gaudio conforme in ogni compositione di costumi. Et se habiterete insieme in questo proposito et volontà, starete nella religione come nella casa del Signore, benedicendo sempre a Lui, aspectando passare a quello glorioso triumpho di vita eterna dove fruirete sempre il vostro sposo Christo Jesu benedecto nella perfecta unione, carità et pace, dove è ogni bene et vita senza morte. Ma perché la nostra fragilità è tale che non ci lassa sempre stare in questa cotal legge amorosa et facci spesso fare defecto, però ne' sequenti capitoli sieno poste alcune legge che vi sieno spechio et guida a mantenervi unite in carità. *Tu autem.*

## Del officio divino Cap. II.

A hora competente ordiniamo che così el dì come la nocte, servata la distinctione de' tempi vernali et estivi, si suoni al officio. Et udito el primo segno, si preparino le suore et al secondo tucte sieno ragunate a dirlo, excepto se per qualche causa alcuna fussi dispensata; et dichinlo insieme, distinctamente, pronuntiando bene le sillabe, faccendo pausa a mezo il verso, et non trahendo poi la voce in fine, così mediocrementemente che s'aquisti devotione et non si perda il tempo da poter lavorare, dicendo l'officio secondo l'ordine de' frati predicatori, servando nello inclinare et inginocchiare tucto quello è notato nel sequente capitolo, stando in choro ordinatamente, la priora nella prima sedia del choro dextro, la soppriora nella prima sedia del sinistro, et seguitando le altre secondo l'ordine di chi è prima professa a la religione. *Tu autem.*

El matutino della Madonna si dica in dormitorio; le altre hore si dicano in choro precedendo le hore del Signore excepto la compieta che si debbadire da poi, et dichinsi stando in piè. Ma lo officio del tempo, al primo psalmo stia sempre in piè el choro della ebdomadaria et al secondo segna, et così seguiti alternatim a tucti e psalmi insino ad « Laudate Dominum de celis », et a tucte

<sup>10</sup> I Cor. 15, 33.



l'hore secondo la rubrica de' frati<sup>11</sup>. Come è dicto « Pater noster » et « Credo in Deum » inanzi al matutino et inanzi « Prima », et facto segno da la prelata sempre inanzi si cominci alcuna hora, la ebdomadaria cominci el principio del hore et chi fa la cantoria, servato l'ordine de' chori, imponga e psalmi, et le suore proseguitino. *Tu autem.*

La compieta si dica similmente facto segno da chi è presidente, et quella che dice e versecti imponga « Jube domne benedicere », la ebdomadaria: « Noctem quietam » etc. Chi impose « Jube domne » seguiti: « Sorores sobrie estote etc. », et dicto « Adiutorium nostrum », et facta la confessione da la prelata o da chi fa la ebdomadaria in sua absentia, dicasi la compieta, et a la « Salve Regina », la ebdomadaria dia l'acqua benedicta. Dopo compieta stieno le suore in oratione almeno per spatium de' septe psalmi penitentiali et similmente dopo matutino el verno, ma la state dopoi nona; et finita la oratione, chi hebe e versecti faccia segno col campanello inanzi al quale nessuna si parta senza licentia<sup>12</sup>. *Tu autem.*

Nessuna facci strepito o impedisca altrimenti la oratione comune o lo ufficio divino. Nessuna ardisca di reprehendere o correggere in coro se non la prelata, chi fa la cantoria, o a chi fussi commesso da la priora. In choro et in ogni altro luogo, ufficio et tempo, dove non è la priora presente, la soppriora in tucto et per tucto supplisca a suo officio. Stia ciascuna in choro con tale reverentia et attentione che sempre pensi Dio essere presente non senza multitudine d'angeli, pensando di parlare con Lui in quelli psalmi et da Lui esser risposto, guardandosi di non pensare a cosa che offenda lo aspecto di tanto Signore et di si nobil compagnia. *Tu autem.*

### Delle inclinatione. Cap. III.

Quando le suore entrono in choro, inclininsi reverentemente inanzi al altare, et poi che sieno a luoghi loro, facto segno da chi è presidente, inginochinsi overo inclininsi profondamente secondo el tempo et l'ufficio. Et dicto el « Pater noster » et « Credo » al matutino et Prima, a le altre hore solo el « Pater noster », iterum facto segno, levinsi in piè voltandosi a lo altare devo-

<sup>11</sup> Cf. Constitutiones ord. FF. Praed., Dist. I, c. 1-2; (AFP 18 [1948] 30-32); Ordinarium iuxta ritum s. ord. FF. Praedicatorum, ed. Fr.-M. Guerrini O.P., Romae 1921.

<sup>12</sup> Si tratta delle cosiddette « orationes secretae »; cf. Humbertus de Romanis, Opera de vita regulari; ed. J. J. Berthier, t. II, Romae 1889, pp. 86-7; 91-96; MOPH XX, 46; AFP 22 (1952) 205, 225. — La durata delle « orationes secretae » fu determinata dal capitolo generale del 1505: « per spatium septem psalmorum » (MOPH IX, 29). — Nel ms. di Borgo San Lorenzo, la durata è fissata ad una mezz'ora, probabilmente in seguito all'ordinazione del capitolo generale del 1569: « Post completorium toto anni tempore, fratres stent in choro in communi oratione per spacium unius mediae horae vel circa »; cf. MOPH X, 91.

tamente si cominci l'ufficio, et faccinsi el segno della croce; et ad « Gloria patri » inclinino l'uno choro inverso l'altro overo s'inginochino secondo il tempo et officio, insino ad: « sicut erat ». Questo anchora si deve fare ogni volta che il « Pater noster » et « Credo » si dice, excepto inanzi a le lectioni et inanzi al rendere le gratie et a la oratione « Retribuere », che allora non si inginochia ma solamente s'inclina. Item servato e tempi s'inclina o inginochia a le oratione, a tucte l'hore et ad « Gloria patri », prima di tucte l'hore. *Tu autem.*

A tucte le altre volte che si dice « Gloria patri » et al ultimo verso degli hymni et al penultimo verso del cantico « Benedicite », incliniamo usque ad genua. Similmente a le benedictioni delle lectioni del matutino. Anchora a la oratione « Sancta Maria et omnes sancti » etc., et ad ogni oratione quando si nomina el nome di Iesu et della vergine Maria et del nostro padre sancto Domenico, et nella « Salve regina », al nome di Iesu et di Maria. *Tu autem.*

A le lectione del matutino stieno le suore a sedere, et quella che legge stia in piè, et finito di leggere la lectione, vada inanzi a' gradi del altare; et quando è di feria et non sia domenica inginochisi, quando è domenica e officio di sancti inclinisi a lo altare. Ad « Veni Creator Spiritus » et al cominciare la « Salve » sempre s'inginochi. Le genuflexione solo si fanno nelli officii feriali et fuori delle domeniche; et similmente la disciplina dopo compieta et le letanie dopo el matutino. *Tu autem.*

Quando chi è presidente impone alcuna comune oratione o altra obedientia inclinino tucte. Similmente se è iniuncto qualche officio o qualche obedientia a persona, inginochiandosi humilmente, riceva quello che gli è comandato. Anchora quando a le suore è dato o tolto alcuna cosa, inclinando dicano: « Benedictus Deus in donis suis ». *Tu autem.*

### Di chi non sa leggere o dir l'ufficio. Cap. IIII.

Le suore che non sapessino leggere nè dire l'ufficio, dichino in luogo del matutino feriale o di tre lectione venti octo « Pater noster » et venti octo « Ave Maria ». Al matutino di nove lectioni ne dichino quaranta. Per el vespro quattordici; ad ogni altra hora canonica septe per ciascuna<sup>13</sup>. El resto del tempo expendino in fare humilmente le obedientie, officii et exercitii che sieno loro commessi. Il che debbeno fare tucte et con fervore, pensando che dice il nostro Signore<sup>14</sup>: Io non venni per essere ministrato ma per ministrare, cioè: Io non venni per esser servito ma per servire ad altri. Et il nostro padre sancto Augustino<sup>15</sup> dice che tanto maggiormente meritono le suore quanto più lasciano le proprie consolatione per servire a la consolatione comune a le altre compagne. Et uno sancto Padre dixit che maggior merito è servire a la necessità del fratello che stare in oratione per sua propria voluntà. *Tu autem.*

<sup>13</sup> Cf. Const. O.P., Dist. II, c. 15 (de conversis).

<sup>14</sup> Matt. 20, 28.

<sup>15</sup> Regula S. Augustini.

## De la confessione et communione. Cap. V.

Perché le operatione interiori et mentale sono più degne, da quelle è conveniente a cominciare. Conviensi a le spose di Christo procacciare con ogni studio di havere purità et necteza di conscientia per assimigliarsi al purissimo Iesu Christo et piacerli, al quale nessuna impurità può piacere. Et perché ad questa si viene per humile, pura et devota confessione, perhò ordiniamo che voi habiate uno padre della observantia di Sancto Domenico quale vi deputerà el priore di Sancto Marco di Firenze che pe' tempi sarà, non volendo esser quello lui, rispetto a le molte cure che ha, el quale oda spesso le vostre confessioni, vi admonisca, insegni, reprehenda, castighi, corregga et punisca, absolvi et leghi secondo sia expediente; el quale attendere si debbe che sia huomo di sancta vita, honesta conversatione et buona fama insieme anchora di età matura; et da lui tucte vi confessate, a lui referite le vostre tentatione, et con lui di vostri scrupoli et occorrentie vi consigiate. Et senza licentia<sup>16</sup> del priore di Sancto Marco o suo superiore da nessuno altro vi confessate. *Tu autem.*

Et comunicheretevi nelle infrascripte solennità: El dì del Natale del Signore, la Epyphania, la festa della Purificazione, la prima domenica di quaresima; poi circa el mezo della quadragesima in quel dì che parrà più apto al confessore; maxime faccisi el dì della Annuntiatione se viene in tale termino, se non, lascisi; el giovedì sancto, parendo al confessore, si facci. La Pasqua in ogni modo si comunichi, el dì dell'Ascensione, el dì della Pentecoste, la festa del Corpo di Christo, la festa di Sancta Caterina da Siena vostra singulare patrona, advocata et protectrice; la Visitatione della Vergine; el dì di sancto Domenico nostro Padre, la Assumptione et la Natività della Madonna, el dì di tucti e Sancti et la prima domenica dello Advento. In queste soprannominate solennità si facci generale communione da la quale nessuna rimanga senza expressa licentia del confessore o almeno della prelata sua. Non reseccando però che quando per qualche buono rispetto paressi al confessore o a le suore bene, o lasciare qualche dì de' sopradecti o fuora di quelli, fare communione così generale come particolare, che di licentia del confessore o suo superiore non si possi fare, havendosi perhò diligente cura che non si facci una troppa familiarità senza actuale devotione et preparatione debita a tanto sacramento del quale nessuna creatura è degna, che minuisca la reverentia conveniente a tanto Signore. *Tu autem.*

## Del rivelare le tentatione. Cap. VI.

Perché così come il medico corporale non può sanare lo infermo se non sa bene la sua infirmità, a questa similitudine volendo mantenere questo corpicello della congregatione vostra spiritualmente sano, consulendo diciamo

<sup>16</sup> Dopo « licentia » si leggeva in un primo tempo: « del vicario generale ». Queste parole furono poi cancellate, perché sottintese nelle parole seguenti: « o suo superiore ».

che oltre a le cose della coscienza etiamdio le altre tentatione, scrupoli, sogni, fantasie o pensieri che advenissino, ciascuna prestamente le reveli, le novitie a la maestra, le professe a la priora o altra prelata, et l'una et l'altra al confessore, come a loro piace, non revelando perhò mai a la priora, a la maestra o altri quello che appartiene ad sacramento di confessione, salvo se qualche volta per domandare consiglio<sup>17</sup>. Et questa è sententia et regola data da tucti e sancti Padri per optimo remedio ad confundere la superbia dello astuto inimico, et la Scriptura sacra ce ne amaestra nel psalmo dicendo: « Revela Domino viam tuam »<sup>18</sup>. Et quando circa questo occorressi alcuna dubitatione, stia ciascuna al consiglio del confessore. *Tu autem.*

#### Del digiuno. Cap. VII.

Da la Pasqua della Resurrectione insino a la Exaltatione della Croce si digiuni da tucto el convento ogni venerdì usando cibi quadragesimali; similmente tucte le vigilie comandate da la Chiesa et la vigilia del nostro padre Sancto Domenico. In tucti gli altri dì si facciano due refectione, et nel mangiare servinsi le hore consuete da' frati observanti del nostro Ordine.

Da sancta Croce di settembre insino ad lo Advento si digiuni tre dì della septimana, feria secunda, quarta et sexta, potendo usare in tali digiuni lacticinii et uova, excepto feria sexta. *Tu autem.*

Lo Advento si digiuni tucto usando cibi quadragesimali. El dì del Natale et tucta la octava sia dal digiuno exempta, excepto la sexta feria, salvo se in tale dì venisse il Natale.

Da la Circuncisione insino alla domenica in quinquagesima inclusive si digiuni come di sopra, feria secunda, quarta et sexta, usando lacticinii et uova, excepto feria sexta. Et le domeniche, feria tertia et quinta sia lecito mangiare della carne, excepto lo Advento et la Quaresima come è dicto, et se in tali dì, cioè feria tertia et quinta, occorressi digiuni comandati. *Tu autem.*

Da Pasqua dicta insino a Sancta Croce ogni dì che non è digiuno, si dica sexta inanzi mangiare, el dì del digiuno si dica nona inanzi mangiare. Similmente da Sancta Croce insino ad Pasqua, excepto le domeniche, si mangi dicta nona. Debbono le suore bere con due mani e sedendo.

Quando si cena la sera, cenino insieme tucte et similmente mangino tucte insieme la mattina al desinare. Nessuna rimanga da la prima mensa senza licentia, né si facci poi la terza mensa. Et a le servitrice o chi legge a mensa, o a

<sup>17</sup> Il passo « le novitie a la maestra » fino a « per domandare consiglio » è stato cancellato; fu sostituito nella margine per: « a sua superiori et sua prelati ». — Nel ms. di Borgo San Lorenzo si legge invece il testo seguente: « Ciascuna prestamente le reveli al suo padre confessore, consolandosi et consigliandosi collui di tucto quello sia espediente ».

<sup>18</sup> Ps. 36, 5.

qualunque altra non si facci particolarità alcuna più che a la prima mensa. Et nel servire a mensa sempre comincino da le inferiore ascendendo. *Tu autem.*

Quando si digiuna suonisi la sera la campanella del refectorio, et entrino le suore ordinatamente in refectorio, et facto segno da la prelata, vadino a mensa; stando un poco dica chi legge a mensa « Benedicite », et la ebdomadaria benedica el vino così: « Largitor omnium gratiarum, benedicat potum ancillarum suarum », facendo uno segno di croce, et risposto da le suore « Amen », possono bere. El modo dicto d'entrare in refectorio sempre si servi, et quando si desina o cena; quella che ha e versecti in choro, dica: « Benedicite », chi fa la cantoria imponga la benedictione secondo che usono e frati di sancto Domenico. La quale finita, entrino a mensa, et sempre si legga qualche devoto libro; et facto segno da la prelata, mangino le suore de appositis cum benedictione Domini pensando che quello cibo lo dona loro el dolce sposo Christo Jesu, et ringratiandolo, pregando per chi fa loro quelle elemosine, pensando anche quanti poveri sono che forse sono migliori di noi et nondimeno non hanno tanto quanto Jesu ha dato a noi.

Finita la sera la collatione de la seconda mensa, serrisi el refectorio, né si apra più senza licentia della priora. Sempre al fine de la mensa chi leggerà dica: « Tu autem Domine », et risposto « Deo gratias », eschino ordinatamente da mensa et rendinsi le gratie da tucte insieme. Mentre si mangia sia strettissimo silentio, né parli mai a mensa se non chi è maggiore. Nessuna chiegga per se propria alcuna cosa, ma quando manca qualche cosa, la compagna che è da lato accenni a quella che serve di quello che manca. *Tu autem.*

Nessuna mandì alcuna cosa a mensa a l'altre excepto la priora, o chi suo luogo tiene, ma possi dare de la sua parte ciascuna a chi è a sedere a lato a lei, a dextra o a sinistra. Chi rompe silentio a mensa, per ogni volta ad uno pasto senza dispensatione beva solamente acqua. Nessuna tenga gli occhi alti, o vaghi, ma bassi et modesti, attendendo a se et a la lectione, non badando a quel che faccino le compagne. *Tu autem.*

Non sia lecito mangiare con forchetta o in puncta di coltellino; né si usi alcuna sensualità mondana. In fine della mensa, chi ha facto difecto alcuno in refectorio, facci la venia presente a tucte et, facto segno da la prelata, torni al luogo suo. Et nel mangiare, nello andare, nello stare et in ogni altra cosa sempre andate semplicemente in modo non si offenda mai lo aspecto di persona. *Tu autem.*

#### Delle dispense et di chi non può digiunare. Cap. VIII.

Se per infirmità o per altra iusta cagione non potessi qualcuna e sopradecti digiuni observare, debba humilmente andare a la prelata et dirli el suo bisogno, poi havere patientia et star contenta a quel che sia per lei ordinato. Et nella discretione della priora et consiglio del confessore sia posta tucta la cura et potestà del dispensare circa del victo et vestito et ogni altro bisogno, non equalmente a ognuno, ma secondo la necessità di ciascheduna, sempre schifando

quella acceptatione di persone che fussi vitiosa, rimanendo aggravata la loro conscientia. *Tu autem.*

Similmente dispensi la priora se medesima ne' suoi bisogni come le altre suore, et, excepto il caso del bisogno, stia contenta al victo comune del refectorio. Né tenga per alcun modo vita singulare perché lo exemplo muove più che le parole. Provegghi la priora che la procuratrice ordini ogni dì a la mensa due cose cocte, maxime quando si digiuna, almanco la mattina, et possa aggiungere altro secondo che la sanità de le suore richiedessi et la facultà del monasterio patissi. Quando si mangia carne, non fa bisogno ogni volta provvedere d'altro cocto. Dilectisi ciascuna, servata sempre la discretione, di sobrietà et parco vivere che conferisce a sanità mentale et corporale. *Tu autem.*

#### Dello evitare singularità. Cap. VIII.

Ogni singularità è suspecta di superbia; perciò nessuna presuma digiunare più che sia ordinato o fare alcuna altra penitentia. Non tenere ciliccio, fare discipline, dormire in terra, o qualunque altra senza licentia della priora o del padre confessore, peroché è sententia de' sancti Padri: ciascuna cosa che la suora fa senza licentia haverli a essere imputato ad vanagloria più presto che a merito<sup>19</sup>. Ma la priora sia prudente et discreta sempre pensando che nel conspecto di Dio ha rendere ragione non solo di se stessa ma d'ogni pecorella a lei commessa et d'ogni operatione che farà fare loro et d'ogni bene da che le removessi iniustamente. *Tu autem.*

#### Del habito et vestire delle suore. Cap. X.

Lo habito vostro sia secondo che dice la Regola vostra<sup>20</sup>, la tonica bianca, el mantello nero di panno vile, rascia o perpignano, senza sumptuosità alcuna. Le toniche non habino fenestrelle, o sdruccio alcuno, et non habino cordelline ne' nastri o reticelle al collarecto o a le maniche<sup>21</sup>. E mantelli tucti sieno neri senza alcuna increspatura non necessaria, la congiuntura senza cordelline o trine d'oro speciale, ma tucti semplici. Non si parta nessuna da

<sup>19</sup> Cf. S. Bernardus, Super Cantica, sermo 19; S. Bernardi opera, I, 112-3; cf. Regula S. Benedicti, c. 49.

<sup>20</sup> Regula fratrum et sororum de Poenitentia S. Dominici, c. 2; cf. Bullarium O.P., II, 473.

<sup>21</sup> *Add. in marg.:* « In capo uno pannelino bianco et ad collo un soggolo. Et secondo la concessione apostolica, habiate sopra la tonica uno scapulare bianco di rascia o perpignano, el quale sia benedecto secondo l'ordine de' frati predicatori di San Domenico; et questo sia proprio lo habito essenziale ». — Si tratta della concessione fatta alle suore di S. Caterina da Siena di Firenze da Leone X, il 13 maggio 1521; cf. Bullarium O.P., IV, 395.

cella o dal suo lecto senza tonica et che non sia cincta, o senza velo in modo che mai non si vegga in publico berrecta, cuffia o cappellina ad alcuna <sup>22</sup>.

Et lavate le toniche et gli altri vostri vestimenti quando fa di bisogno et con licentia delle prelate vostre. Attendendovi che la superflua cura, o desiderio della necteza de' vestimenti non generi bructura a l'anima nè anche siate trascurate <sup>23</sup> o immonde, perché a Dio non piace la immonditia nè sia alcuno immondo in paradiso. Le camice vostre sieno di lana. *Tu autem.*

### Del dormire delle suore. Cap. XI

Non sia lecito a le suore dormire in coltrice se non in caso d'infermità, nè dorma in luogo particolare alcuna che si possi tollerare in comune, excepto che per caso d'infermità, o per custodia delle cose o del convento, in ne' quali casi habi diligente cura la priora che sieno bene sicure o bene accompagnate chi vi dorme. Nel vostro lecto sia uno sacconcello di paglia. Sia anche lecito havere una materassa. Item habiate uno primaccio et uno guanciaie di penna, le lenzuola di lana, una copertura di panno o coltre senza sumptuosità et una schiavina secondo il bisogno di ciascuna et che la facultà del monasterio patisce. *Tu autem.*

Dormite con la tonicella cincte et con le calze. Guardatevi di dormire supine nel vostro iacere, ma iacete in su lato compositamente. Andate a dormire tucte a la medesima hora, non vigilando senza licentia più che insino al segno della campanella de la dormitione, la quale suoni la sera la soppriora a hora competente, facendo una breve oratione et ripensando se in quel dì havete facto alcuno defecto, proponendo di emendarsi.

In chiesa non sia lecito [a veruna dormire, così el dì come la nocte. Nè sia lecito <sup>24</sup>] usare panni lini a le carne, nè in lenzuola, nè altrimenti <sup>25</sup>. Et sonata la dormitione, facci la soppriora la rassegna se tucte le suore sono in dormitorio, et trovando che vi sieno, serri el dormitorio a chiave portando le chiave a la priora. *Tu autem.*

<sup>22</sup> Una mano posteriore ha introdotto nell'ultima frase le seguenti mutazioni: « senza el velo bianco né senza lo scapulare né senza soggolo, in modo che mai non si vegga in publico veruna col capo scoperto ». — Il resto è stato cancellato.

<sup>23</sup> *ms.*: stracurate.

<sup>24</sup> Il passo tra [ ], saltato per homoeoteuton (*lecito*), è stato aggiunto tra le righe e nella margine. — Il detto passo si legge anche nel testo del ms. di Borgo San Lorenzo.

<sup>25</sup> *Add. in marg.*: « salvo che in infirmeria ». — Niente nel ms. di Borgo San Lorenzo.

## Della tonsura delle suore. Cap. XII.

La tonsura si facci ogni mese una volta, et provedasi commettere a due suore che faccino del ranno tanto che serva a lavare il capo a tucte, et piedi et tonicelli, et lavinsi le suore el capo, et stieno due pectini et due paia di forbicine deputate ad questo exercitio in uno luogo apto ad ciò, et quattro o sei sciugatoi et altri instrumenti ad questo necessarii. Et quelle due suore tondino e capelli a tucte le altre et poi a se insieme.

Lavinsi e piedi ciascuna da se medesima, nè sia lecito a veruna farsi lavare da altri. Se si può lavare e tonicelli tucti el dì della tonsura, per non perdere el tempo apto a lavorare, molto spesso faccisi. La state maxime, parendo a la priora che si faccia la tonsura più spesso, possa farla fare, maxime sta bene farla appresso a le grande solennità et quando si fa la sacra comunione. *Tu autem.*

## Del silentio. Cap. XIII.

« In silentio et spe erit fortitudo vestra ».<sup>26</sup> El silentio è custode d'ogni religione. La lingua è causa di molti mali. Chi non offende nel parlare è perfecto<sup>27</sup>. Dunque terrete silentio da poi che sarà dicta compieta insino a la mattina dopo prima. In choro, in dormitorio et in cella sia continuamente stricto silentio, excepto in la cella della priora, soppriora et della maestra delle novitie, nelle quale possinsi poche parole parlare, quando fa di bisogno. La penitentia del rompere silentio sarà che, quando è ropto septe volte fra una settimana, mangi una volta in terra. [*Tu autem*].

Et notate che chi fa strepito o dice parole ociose, vane o detractorie, chi ride dissolutamente, etiam nel tempo che non è prohibito parlare<sup>28</sup>, non si può dire che tenga silentio. Domandare una cosa et rispondere piano et breve parole per carità in tempo di silentio, non chiamiamo rompere silentio. In refectorio, quando si mangia, si tenga silentio per tucte, etiam che fuora di mensa fussino. Concedesi solo el parlare, submisse tamen, in refectorio in caso che per penuria di luogo bisognassi quivi lavorare o fare altro exercitio che non si potessi schifare el parlare; altrimenti sia luogo di continuo silentio. Da Pasqua insino ad festum Exaltationis sancte Crucis ogni dì, finita la seconda mensa circa d'una hora, chi harà lecto a mensa suoni la campanella ad silentio et per spatio d'una hora incirca stieno le suore ad libitum, pure che con silentio, in sua quiete, o a la oratione o a lavoro o a dormire. Poi la sagrestana suoni a nona et tucte vadino a l'officio et oratione comune. *Tu autem.*

<sup>26</sup> Isai 30, 15.

<sup>27</sup> Iac. 3, 2.

<sup>28</sup> Le parole: « etiam nel tempo che non è prohibito parlare » sono qui aggiunte nella margine, ma fanno parte del testo nel ms. di Borgo San Lorenzo.



Della portinaia, parlare a la grata, et andare fuora. Cap. XIII.

Statuisca et ordini la priora chi stia a la porta, et sia persona attempata et discreta, et quando è domandata qualche suora, domandi la portinaria quello che la vuole et chi è la persona che la manda, et referisca tucto a la priora o chi tiene il suo luogo in sua absentia. Et poi dica o non dica a la domandata suora secondo che vuole la priora. Et poi che la suora harà licentia d'andare, vada composita dentro et di fuori con li ochi bassi, con la voce submissa, ma non malinconica nè ypocrita, parli poche parole et di buono exemplo, nè mai parli senza la compagna che li sia data de la priora, nè si piano che la compagna non possi udire, maxime a huomini. *Tu autem.*

Non parli più che una per volta. Se la suora troppo alungassi e ragionamenti, la compagna piacevolmente et con buono modo la accenni ad abbreviare, in modo non scandalezzi con chi parla, et lei in questo le sia obediante.

Ogni sera la port[in]aria serri bene ogni porta et poi porti le chiave a la priora. Non vadino fuora le giovane salvo che ad messa o predica<sup>29</sup> o a visitatione d'infermi attinenti insino al terzo grado, et questo solo quando parrà a la priora, et bene accompagnate, nè vadino due giovane insieme senza una antica. Le altre più attempate vadino fuora secondo richiederà la necessità del convento, et più rare volte che si può, sempre di licentia et con che compagna vorrà la priora. A la messa, a la predica, a confessione et a divini officii dove et quando parrà a la priora et secondo che vorrà el confessore, sia lecito et possi andare tucto el convento, sempre con edificazione del proximo. Vietandovi perhò ogni troppo discorso secondo che nella Regola vostra<sup>30</sup> si contiene. Et attendasi in ciò el bisogno, el tempo del lavorare. *Tu autem.*

Del lavorare delle suore. Cap. XV.

Finito l'officio et lo udire della Messa, vadino le suore sollicitamente ciascuna al suo exercitio. Chi ha fare al refectorio, apparecchi a buona hora, chi fa cucina, provega si inanzi che al tempo non si habi aspectare, chi ha altro lavoro sia diligente et sollecita, pensi che l'ocio è nutritore d'ogni male<sup>31</sup>. È sententia de' sancti, che la suora bene occupata in exercitio solo da uno demonio sia tentata, ma se è ociosa è tentata da moltitudine di demonia. Dunque lo exercitio è sancta cosa, et utile a l'anima et anche utile ad sanità corporea.

Et lavorando etiamdio lecitamente guadagnerete il victo et risparmiando<sup>32</sup> a poveri molte elemosine che haresti a ricercare non lavorando con molta inquietudine et distractione, et così sia più meritorio el sacrificio del holocausto vostro et parteciperete del bene haranno quelli poverelli per questa causa.

<sup>29</sup> *Add. in marg.:* « o ad confessare ». — Niente nel ms. di Borgo San Lorenzo.

<sup>30</sup> *Regula fratrum et sororum de Poenitentia*, c. 13; *Bullarium O. P.*, II, 475.

<sup>31</sup> *Eccli.* 33, 29.

<sup>32</sup> *ms.*: risparmiando.

Se queste et altre simile ragione ripenserete, sarete senza dubbio fervente a lo exercitio. Ricordatevi che è scripto: « Maledictus homo qui facit opus Dei negligenter »<sup>38</sup>, et come ho provato, lo exercitio nel monasterio è opera buona et consequentemente opera di Dio. *Tu autem.*

Li exercitii vostri sieno honesti come è filare oro, seta, lana, lino et simil cose, texere, cucire, incannare, addoppiare et simili altri, scrivere anchora, miniare et ricamare. Prohibiscesi el lavorare lavori dishonesti, ornamenti vani di spose superflui et mondani. Quanto potete, sforzatevi di stare a lavorare insieme, pensando et ragionando sempre di Dio, dicendo exempli o psalmi, leggendo qualche devoto libro, o cantando laude devote, come se fussi in presentia delli angeli sancti. *Tu autem.*

#### Della conversatione con secolare. Cap. XVI.

Se da parenti o altre benivole vostre et devote secolare sarete visitate, non habiate perhò troppa familiare, stretta o lunga conversatione con loro, nè intrate a ragionamenti seculareschi con loro che vi avvillupino el cervello, ma solo tractate di cose spirituale. Nè per alcun modo introducete a voi spose novelle o giovane ornate, o in capelli, ma ognuna che intra in vostra casa, fateli velare il capo, coprire il pecto et ogni altra cosa che deturpassi la honestà.

Non vi voglate mescolare, essendo spose di Christo, con le spose degli huomini terreni o forse, a dir meglio, spose del diavolo che sono pericolose, nè potete con loro se non imbractarvi. *Tu autem.*

Non introducete sobto ombra di spiritualità le secolare persone con voi ad mangiare se già non fussi qualche persona sicura et molto devota et attempata, et questo rarissimo. Ma a nessuno modo venghino a dormire. Et quando pure per qualche buono rispetto la priora permettersi venirvene alcuna, non dorma mai in uno medesimo lecto con alcuna delle suore, ma stieno da se in luogo separato. Nè vogliamo che alcuna di voi, così prelata come subdita, possa essere comare d'alcuna secolare senza licentia del priore di Sancto Marco o suo superiore sotto pena di grave colpa. *Tu autem.*

#### Delle officiale. Cap. XVII.

La priora di consiglio della soppriora o vicaria et delle discrete, instituisca una suora prudente che sia camarlinga, nelle mani della quale pervenghino tucti e danari del monasterio, per qualunque mani et per qualunque causa venghino, nè altre suore tenghino presso ad se pecunia. Et costei subito chi piglia danari, scrivali ad entrata, et tenga diligente conto. Et quando paga a la procuratrice, mectagli a uscita et non paghi ad altri lei, ma dia a la procuratrice et lei facci tucti e pagamenti. *Tu autem.*

Item instituisca una idonea che sia procuratrice, per le mani della quale si

<sup>38</sup> Ier. 48, 10.

spenda ogni pecunia del monasterio, et provegha costei ad tucte le cose bisognano comperarsi in casa per victo et vestito delle suore et d'ogni altra necessità del convento, et tenga conto diligente. Et ogni due mesi, lei et la borsaria mostri et renda el conto a la priora et soppriora et le discrete.

Instituiscia anchora una altra che sia vestiaria del monasterio, che habbi cura et providentia di tucti e panni lani et lini et tucti e vestimenti che fussino facti o si havessino a fare in convento, et servare et racconciare; et circa la vesteria ogni occorrentia s'appartenga a lei. [*Tu autem*].

Instituiscia etiamdio un'altra suora che sia sagrestana, la quale al tempo suo suoni a l'officio divino, tenga in puncto la chiesa, el choro et lo altare, habbi cura de' paramenti, provegha de' lumi el dì et la nocte, et ogni cosa che ad tale officio appartiene, exequisca diligentemente. Ordini di commettere ad un'altra suora la cura della canova et del refectorio, et questa diligentemente attenda al pane et vino, et, se bisogna, sia gli dato adiuto per aparechiare il refectorio. *Tu autem*.

Commettasi la cucina anchora a una o due di tempo in tempo secondo farà mestieri. Lo uficio di tucte le sopradecte et del'altre officiale, se più se ne facessi, duri tanto tempo quanto vorrà la priora et non più; possa absolverle quando le piace, bene diciamo che non sia in ciò precipite et leggieri, et consigliamo si facci di consiglio, come è decto. Et habino tanta auctorità quanta sarà di bisogno a la executione loro et quanta darà loro la priora. *Tu autem*.

#### Della infermiera et delle suore inferme. Cap. XVIII.

Provegha la priora col consiglio medesimo d'una suora caritativa che sia infermiera. Et infermandosi alcuna delle suore, attendagli diligentemente con gran carità del lecto, alimenti, medicina et servizio secondo che ricerca el bisogno della infirmità, et la facultà del monasterio potrà sopportare, sopportando sempre la inferma patientemente, havendoli compassione. Et le inferme similmente sforzinsi non contristare chi le serve così per amor di Dio. *Tu autem*.

Se si può, non stieno le inferme in dormitorio con le altre, ma sia el luogo loro in sul chiostro o più presso a la porta che si può, acciò che il medico o altri che havessi ad visitare la inferma, non habbi ad penetrare nella habitatione interiore del monasterio. La priora visiti le inferme almeno ogni dì una volta, et vegha che diligentemente sieno attese. Non sia alcuna suora che ardisca dare cosa alcuna a le inferme senza licentia della infermiera o della priora ad ciò che, credendole far bene, non le facessi nocumento, ma la priora adverta, di consiglio del medico; provederle di tucto quello è utile a la sanità potendo, pensando havere a rendere ragione di quello darà et di quello mancherà a loro. *Tu autem*.

Non si vada a ragionare a le inferme di cose mondane o ciancie, mormoratione et parole otiose, ma ragionisi loro di Dio, del paradiso, delli acti vir-

tuosi de' sancti. Cantisi loro delle laude con licentia delle prelate secondo che sia expediente, et consolatione. A le visitatione delle suore inferme fate d'essere fervente, ma molto più al servirle et adiuvarle. *Tu autem.*

#### Del transito delle suore et de' suffragii delle morte. Cap. XVIII

Quando la suora che è inferma è grave, la infermiera sia accorta ad avvisare la priora che provegha col confessore che habbi e sacramenti al tempo suo, servando l'uso et rubrica del nostro ordine. Et sempre stia di dì et di nocte chi guardi et serva la inferma infino al transito. Quando è proxima a la morte, la infermiera suoni una tabella per casa et ciascuna suora, sia dove si voglia, immediate venga presto ad lecto della inferma dicendo el « Credo » o il « Pater noster » o qualche psalmo, et pervenute quivi, faccino oratione et dichino letania et psalmi secondo è notato in la nostra rubrica. Et dopo el transito lavino quel corpo quelle a chi sarà commesso et vestinlo del habito, nè mai si lascino di dire psalmi sino ad tanto non è sepolto. *Tu autem.*

La sepultura sia exequita secondo el rito et forma et rubrica del nostro Ordine. Et da poi quello, che è dicto o facto circa la sepultura, ciascuna suora che sa leggere sia obligata dire per la anima di quella suora morta una volta tucto el psalterio integro, et una volta tucto l'officio de' morti et el monasterio in comune fare dire le Messe che dice la Regola vostra<sup>84</sup>. Quelle che non sanno leggere o non dicono l'officio, dichino per lei cinquecento « Pater noster » et altrettante « Ave Maria » per ciascuna. Item ogni anno debba el monasterio in comuni celebrare quattro anniversarii, uno per li fratri et suore del nostro Ordine el dì dopo sancto Dyonisio; uno per li padri et madre nostre el dì dopo sancto Biagio; uno per tucti quelli che sono sepulti ne' nostri cimiterii el dì primo di feria vacante dopo la octava della Visitatione; el quarto per li nostri familiari et benefactori el dì sequente a la octava di sancto Augustino. *Tu autem.*

Item ciascuna suora dica ogni anno da la festa di sancto Dyonisio insino ad lo Advento una volta tucto el psalterio chi sa leggere; chi non sa leggere dica cinquecento « Pater noster » per l'anima de le suore et frati defunti. El medesimo dichino pel Maestro del Ordine et pel procuratore, pel nostro Vicario generale et per el loro confessore, se ne' decti officii morissino. Item chi sa leggere, dica trenta volte l'anno e psalmi penitentiali, et chi non li sa, dica mille<sup>85</sup> « Pater noster » con altrettante « Ave Maria » per le anime di tucti e morti generalmente, maxime de' vostri benefactori. *Tu autem.*

<sup>84</sup> Regula fratr. et sororum, c. 16; Bullarium O.P., II, 475.

<sup>85</sup> Secondo la legislazione in vigore presso i frati, il converso domenicano — che corrisponde a « chi non li sa » — doveva recitare trenta volte cento « Pater noster »; cf. Constitutiones O.P., Dist. I, c. 3 (de suffragiis). — Ubaldini richiede soltanto il terzo.

## Delle novitie et della loro maestra. Cap. XX.

La priora debba anchora provvedere quando qualche una viene a domandare lo habito di fare ciò di consentimento del confessore o suo superiore. Et havuto tale consenso, facci almeno da tre delle discrete, electe per capitolo da le suore per esaminatrice, esaminare se è di età conveniente, di sano intellecto et buona discretione, di honesta vita, di buona fama et sana del corpo, et senza impedimenti di che nella Regola vostra <sup>86</sup> si fa mentione, et bene provare la sua devotione et stabilitate, et facto prima consiglio con alcune discrete delle più antiche et più prudente di casa. El quale consiglio, che si habbi sempre a fare in ogni cosa d'importanza, piacendo a loro, la priora raguni le suore in capitolo et propongala. Le esaminatrice referischino le condizioni di colei a puncto in verità, senza passione, non declarando el voto loro, et poi per ordine ciascuna dia la voce sua liberamente dicendo se gli piace o non piace che sia ricevuta. Et piacendo a la maggior parte s'intenda acceptata. *Tu autem.*

Et quando si ha a vestire, sia ricevuta dal vostro maestro o da altro a ciò da lui o da' suoi superiori in ciò delegato, dinanzi a lo altare, come nella vostra Regola <sup>87</sup> si contiene, inginocchiandosi lei et domandando la « misericordia di Dio et la vostra », et exponendoli colui che la ha a vestire, la austerità del Ordine, et rispondendo lei coram omnibus essere apparecchiata observarle « cum auxilio Dei », dica el padre indutore: « Dominus qui incepit, ipse perficiat ». Le suore rispondino: « Amen ». Poi benedica e vestimenti, et benedecti, glene dia in braccio, et lei ricevutogli, vada con la maestra in luogo decente ad vestirsegli; poi tornata inginochisi dinanzi al padre che le dà lo habito, et lui la asperga con l'acqua benedecta, et ginochioni imponga « Veni Creator Spiritus », seguitando le suore, et finito, dica: Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Pater noster; Emitte Spiritum, et Salvam fac ancillam, cum oratione: Deus qui corda, et Pretende. Da poi gli ponga el nome, et assegnile el tempo della probatione. Et almeno per uno anno stia socto la cura della maestra, la quale a epse novitie da la priora col consiglio sopradecto sia preposta, donna prudente et devota. Lo ufficio de la quale sia insegnare loro l'ufficio divino, le rubriche et cerimonie del Ordine, exhortarle, excitarle, correggerle, admonirle, reprehendere et penitientiarle. Insegni loro col verbo et più con exemplo la humiltà del cuore et la mansuetudine, similmente nel'opere et conversatione. Insegni loro fare oratione, essere semplice et pure; come si portino modestamente in ogni cosa; tenere gli ochi bassi; stare et andare composite; servare silentio et obedire puramente in ogni cosa a tucti loro prelati; a luoghi comuni et necessari stare continente col volto coperto in modo che nè vegha le altre nè lei da le altre sia veduta, perché troppa soza cosa et gran defecto sarebe in simile luogo haver gli ochi vaghi, et peggio sarebe il parlarsi. Insegni leggere a chi non sa et havessi aptitu-

<sup>86</sup> Regula, c. 1; Bullarium O.P., II, 473.

<sup>87</sup> Regula, c. 3; Bullarium O.P., II, 473-4.

dine. Non le lasci mai essere ociose. Admoniscate che non giudichino mai persona, ogni cosa piglare in buona parte quanto mai più si può, perché l'humano giudizio erra spessissime volte. Non parlino mai di chi non è presente, se non bene. Insegni a tucte li dieci comandamenti et finalmente le amaestri in ogni cosa utile et necessaria al profecto della relligione. Possasi, nel modo et consiglio et col consenso che di sopra è scripto, ricevere bisognando qualchuna etiam che non havessino aptitudine a imparare lo ufficio o leggere per deputarle a li exercitij manuali et occorrentie del monasterio. *Tu autem.*

#### Modo di fare professione Cap. XXI.

Finito l'anno della probatione, un'altra volta si proponga in capitolo se si debba ricevere la provata novitia ad professione, et la maestra referisca in verità e suoi costumi et portamenti; et se piace a la maggior parte delle suore, vengha la novitia et inginocchiata dinanzi al padre confessore et a la priora, con le braccia in croce, domandi la misericordia come nel capitolo di sopra si dice, et poi prometta a Dio in questa forma, cioè dica: « A nome di Dio omnipotente, Padre, Figliuolo et Spirito Sancto, et della gloriosa Vergine Maria et del beato messer Sancto Domenico, io suora N. del tale luogo, dinanzi a voi padre N. et a voi madre priora del monasterio di sancta Caterina del terzo ordine de la penitentia di Sancto Domenico, fo professione et prometto di voler vivere da hora inanzi secondo la forma et regola delle suore del dicto ordine, et fo voto <sup>88</sup> d'observare povertà, castità et obedientia come in questo luogo è ordinato, infine a la morte ». [*Tu autem*].

#### Modo di benedire le veste. Cap. XXII.

El priore o il maestro confessore o quello a chi fussi commesso, havendo lo habito inanzi di che ha essere vestita la suora, dica: « Ostende nobis Domine misericordiam tuam; Dominus vobiscum; Oremus: Domine Iesu Christe qui tegimen nostre mortalitatis induere dignatus es, obsecramus immense largitatis tue abundantiam, ut hoc genus vestimentorum, quod sancti patres ad innocentie et humilitatis inditium ferre sanxerunt, ita benefidicere digneris, ut qui hoc usus fuerit, te induere mereatur Christum Dominum nostrum, Amen ». Et dipoi aspergat l'acqua benedecta. [*Tu autem*].

#### Del modo di fare la priora. Cap. XXIII.

Finito lo ufficio della priora per morte, absoluteone o in qualunque altro modo, la soppriora del monasterio et, non vi essendo soppriora o vicaria, la più antica al Ordine, lo facci a sapere al priore di Sancto Marco o al suo superiore, el quele o in propria persona vada o connecta ad uno in ciò suo vicario che con due compagni in suo luogo vada al monasterio, et la soppriora o in

<sup>88</sup> La lettura non è certa; vedi però la formula indicata qui sotto p. 172.

sua absentia la più antiqua, come è dicto, havendo prima facte fare oratione per la electione instante de la nuova priora, congreghi tucte le suore professe, et cominciando da la maggiore vadino dinanzi al dicto priore o vicario et suoi compagni a una ad una, et ciascuna quivi elegha chi gli piace per priora, guardando sempre ad eleggere quella che existimi essere più idonea ad tale officio. Et finite tucte le voce, se la maggior parte a la prima volta si accorderà in qualch'una che sia apta, el dicto priore la confirmi senza procedere più oltre, o se il vicario predefecto harà tale commissione in absentia del priore, confermilla lui quanto che non riservi la confirmatione al superiore. *Tu autem.*

Ma se la maggior parte non si accorderà, allora el priore o suo vicario nomini due o tre delle più voce, et un'altra volta ricevendo e voti di ciascuna, se saranno accordatisi, similiter confermi loro la electa; et così la possi anche iterare più volte se gli parrà expediente. Ma se passati octo dì dal primo dì che cominciò la electione dicta, cioè dal dì delle voce ricevute come è dicto, non si accordassino a eleggere una priora, debbono compromettersi nel loro prelato, el prelato darne loro una che sia apta et creda più universalmente piacci et satisfacci a le suore. Et non volendo accordarsi nè a eleggere in scrutinio, nè compromettere infra altri octo dì, allora el dicto priore o suo superiore, facta qualche discussione col confessore loro, et con quelle gli parranno più discrete, habbi facultà et possa et in facto dia et instituisca loro una priora quale iudicherà meglio, come è dicto, al profecto loro, havendo in ciò sempre Dio inanzi agli ochi, privandosi d'ogni affectione. *Tu autem.*

Quando non potessi per qualunque causa intervenire a tale electione alcuno de' sopradecti prelati, acciò che non habbi a rimanere el monasterio senza capo et presto se gli provegha, se infra tre dì non vi andranno poi che harano havuto notitia la electione haversi a fare, passato decto termino, la soppriora, vicaria o la più antica, come è dicto, pigliando due compagne di più tempo a lo habito, ricevino le voce et exequischino tucto quello di sopra è dicto, excepto el confirmare, et manifestino a' decti loro prelati per scriptura, scrivendo el nome di chi elegge et di chi è electa, tucto quello hanno facto, et allora el decto priore o suo superiore o quello a chi fussi commissio confirmi o non confirmi et cassi quella electione come iudicherà expediente, resecando ogni sobtilità in queste cose, ma tucto intendendo semplicemente, et seguitisi di poi quello è dicto di sopra. *Tu autem.*

Lo uficio de la confirmata priora non duri più ch'uno anno, et sia electa di che tempo si voglia, intendiamo che sempre senza altra absolutione, la feria tertia dopo Pasqua di resurrectione inclusive finisca il tempo del suo uficio et s'intenda assoluta, et habisi a rifare la electione, et possa questa medesima essere rielecta di nuovo priora, piacendo a le suore, insino in tre volte; ma così questa come qualunque altra sempre che tre anni harà passati in priorato, non possi più esser facta priora se prima non starà subdita uno anno. Et passato quello anno possa poi, come di sopra, insino in tre altre volte essere rifacta priora, et questo sia inviolabilmente observato. Et questa così electa et così

confirmata priora habbi piena et libera potestà et facultà sopra el monasterio et suore in spirituale et temporale come hanno le altre priore del Ordine nostro secondo e loro privilegi<sup>39</sup> durante el tempo del officio suo, come di sopra è decto. *Tu autem.*

#### Della soppriora et vicaria. Cap. XXIII.

La sopradicta priora di consiglio delle sopradicte discrete et madre del monasterio, di consentimento et volontà del decto priore di Sancto Marco o del loro confessore, possa instituire una soppriora in monasterio et anche una vicaria per suo adiutorio, et possi anchora absolverla. Et questa soppriora et la vicaria habbi a essere media tra la priora et le suore, consolatrice, adiutrice della priora, executrice di tucte le sua ordinatione et obedientie, mantentrice della pace del monasterio et quiete di ciascheduna; vada per convento ricercando se alcuna transgredisse le ordinatione, et admoniscala et correggha, et se a le volte gli parrà meglio, referisca a la priora, et habi tanta auctorità quanta da la priora gli sarà data et non più; et tucte le suore habino a obedirla et reverirla come prelata et madre spirituale. *Tu autem.*

#### Exhortatione a l'observare e tre voti. Cap. XXV.

«Vovete et reddite»<sup>40</sup>, dice el Spirito sancto, figliuole in Christo Iesu, vostro sposo dilecte. Essendo quasi già in calculo di quello mi havete domandato, non ho voluto scordarmi di exhortarvi ad la observantia delle vostre promesse facte al vostro dolcissimo sposo et Signor mio Iesu Christo el quale nelle parole soprascripte vi dice: Spose mie, fatemi queste promesse et questi voti perché mi sono accepti, ma adempieteli peroché se me li promettete et non me li attenete, io mi lamenterò di voi come de infidele. Nè sarò io obligato a mantenere a voi le mie promesse facte di coronarvi et darvi quelli magni premii in vita eterna e quali ochio non vide mai, nè orecchia ha udito, nè si possono capire da humano intellecto essendo infiniti. *Tu autem.*

Una anima dilecta et vera sposa di Christo, David propheta, considerando questo diceva: «Domine, reddam tibi vota que distinxerunt labia mea»<sup>41</sup>. Signore, io ti observerò e voti et le promesse che ti hanno facto le labra mia. Vero da poi ch'una volta vi siete dedicate a Christo totalmente per voto di povertà, havendo il mondo et ogni sua pompa lasciato, per voto di castità la carne et il corpo rifiutato, per voto di obedientia la superbia rinegata et ogni vostra libertà a Dio donata, non vi lasciate più dal demonio ripigliare et come il cane al vomito revocare<sup>42</sup>, simile al populo hebraico, il quale con Moyses

<sup>39</sup> Cf. Bullarium O.P., IV, 354.

<sup>40</sup> Ps. 75, 12.

<sup>41</sup> Ps. 65, 13-14.

<sup>42</sup> Prov. 26, 11.



dello Egipto cavato pasciuto in nel deserto di celeste manna et fastidito del suavissimo cibo, desiderava gli agli et le cipolle <sup>43</sup>. « Non sic vos, filie, non sic » <sup>44</sup>, ma siate caute et prudente. « Gustate quoniam suavis est Dominus » <sup>45</sup>.  
*Tu autem.*

Vigilate, perché il diavolo infernale non può per la superbia tollerare esser vinto da vile femminelle in tanta virtù ch'abandonino se stesse donando el tucto a Dio, però va circuendo come uno leone rughiante ricercando devorare qualch'una <sup>46</sup>, et se potessi fare mancare da la promessa vostra. Servate dunque con ogni custodia di non possedere alcuna cosa temporale, anzi non le desiderare, perché quivi è il pericolo, quivi è lo inferno et la morte perpetua.  
*Tu autem.*

Seguitate Iesu senza alcuno peso terreno se volete salire con lui al cielo. Per questo modo invitava li Apostoli, questo insegnava loro dicendo: « Nolite portare sacculum neque peram » <sup>47</sup>. Nel monasterio sappiate che non è lecito tenere alcuna cosa senza licentia della prelata quantuché minima. Et avenga che qualche cosetta gli sia per sua necessità concessa, non debba però dir « questa è mia », ma d'ogni cosa: « nostro et comune ». Ogni religiosa che promette vivere senza proprio et poi tien proprio, si può chiamarla giuda et traditore. Se dunque da parenti, da amici o in altro modo alcuna di voi acquista cosa alcuna, data sia a la priora, et per la procuratrice o altre ufficiale sia in comun dispensata secondo il bisogno. Le celle vostre sieno da la priora qualche volta visitate et cerche, et tucto quello che vi è superfluo, vi sia tolto. *Tu autem.*

La honestà mentale inviolata custodite et pura al vostro sposo. Ogni pensiero immondo o dishonesto presto sia da voi schacciato prima ch'arrivi insino al consenso della ragione, se volete ch'il ladro non entri in casa, serrate bene le porte. El ladro è il malo pensiero che fura il consentimento della volontà nostra et l'anima schanna et assassina siché rimane morta. Questo ladro entra per l'uscio dell'ochio, del'orechia, olfato, gusto et tacto. Gli ochi chiusi et bassi fanno buona guardia. Così gli orecchi, odori adosso sienvi più in odio che ogni puza, che fanno l'anima fetente et tironla ad libidine. Delectare la gola non lascia stare nel animo agnun modo la castità, et peggio di tucti, è il sentimento del tacto. Fuggendo et stando discosto in queste cotali battaglie si vince la guerra. Approximandosi sempre si perde. Non intrate per alcuno modo in cella l'una del altra, essendovi la suora. Non vi tochte con mano l'una l'altra. Nè sotto specie di carità o amorevoleza si baci o abbracci alcuna insieme, peroché a lo amore casto basta la coniunctione delli animi senza quella de' corpi, et è sententia del Apostolo <sup>48</sup>: da ogni cosa che può havere spetie

<sup>43</sup> Num. 11, 5 ss.

<sup>44</sup> Luc. 22, 26.

<sup>45</sup> Ps. 33, 9.

<sup>46</sup> 1 Petr. 5, 8.

<sup>47</sup> Luc. 10, 4.

<sup>48</sup> 1 Thess. 5, 22.

di male doverci tucti abstenere, et finalmente ogni pericolo sempre schifate.  
*Tu autem.*

La obedientia è fine di tucto. Questa non patisce alcuna scusa, o alcuna coverta, vuole essere semplice e schietta. Se vi paressi gran cosa l'obedire ad altri, considerate che Dio per noi si fece huomo et fu subiecto al huomo facto obediente insino a la morte. Se dunque Dio a la subiectione del huomo Joseph et Maria si è declinato per nostro amore, che gran cosa è però che l'huomo et la donna, polvere e cenere, per amore di Dio si humilij obediendo al altro huomo: « Vovete ergo et reddite Altissimo vota vestra »<sup>49</sup>, simile a le prudente vergine le quale furono vigilante ad aspectare el sposo<sup>50</sup>, havendo seco tolto del olio della devotione per mantenere acceso el lume del intellecto della cognitione di Dio, ardente per affecto d'amorosa carità. *Tu autem.*

Se voti vostri observerete, sarete simile a quel savio huomo che trova el campo dove è ascosto el thesoro et vende ogni substantia per comperarlo<sup>51</sup>. El campo è la humanità del vostro sposo dilecto, nella quale è ascosto el thesoro infinito della divinità, el quale havendo voi per dono della sua fede trovato volendo per gratia possedere nel anima vostra, havete venduto ogni cosa che havevi per haver lui. Dunque con ogni studio attendete ad conservar-lo infino a morte, ricordandovi che non è premiato chi comincia, ma sola la perseverantia tra molte donzelle, cioè tra molte virtù che accompagnano la sposa cioè l'anima nostra a casa del sposo, cioè nel cielo empyreo dove Christo sposo corona le spose di gloria sempiterna, è quella che la colloca nel thalamo, dove inseparabilmente sia con lui coniuncta et viva beata in secula seculorum, Amen. *Tu autem.*

#### Del far capitulo delle colpe et loro correctioni. Cap. XXVI.

Perché noi siamo huomini et imperfecti et tucto el di manchiamo in qualche cosa, però hanno ordinato e sancti Padri la medicina et remedio della humilità che accusandocene in capitulo, siano purgati et tolti via e nostri defecti. Onde in quello acto si confonde il diavolo. Leggiamo del Padre nostro sancto Domenico<sup>52</sup> che havendo constrecto el demonio, per la sanctità che era in lui, in virtute Dei, a molte cose dire, al ultimo non voleva intrare in capitulo, et comandandoli ex parte Dei, manifestassi la causa. Rispose quello essere il luogo più di tucti a lui contrario dove perdeva tucto quello havea mai guadagnato in ogni luogo co' frati a farli cadere in defecti, ex quo qui accusandosene humilmente et ricevendo la penitentia, erano loro cancellati. Onde voglamo che la priora almeno ogni quindici di una volta tenga capitulo a tucte le suore.  
*Tu autem.*

<sup>49</sup> Ps. 75, 12; Ps. 49, 14.

<sup>50</sup> Cf. Matt. 25, 1-13.

<sup>51</sup> Cf. Matt. 13, 44.

<sup>52</sup> Gerardus de Fracheto O.P., Vitae fratrum ord. Praedicatorum, P. II, c. 16; ed. B. M. Reichert, Lovanii 1896, 78-9.

Et congregate che saranno, sedendo secondo l'ordine del choro, dica la priora: « Benedicite ». Rispondino le suore: « Dominus ». Et la camarlinga o altre ufficiale raccontino tucte le elemosine che sono venute in casa, dicendo da chi sono facte. Poi la priora raccomandandi a le oratione loro el stato della Sancta Chiesa, el Papa et cardinali, el Protectore nostro et tucti e prelati, l'Ordine nostro, el Rev.mo Generale, la nostra Congregatione, el suo Vicario generale, el convento di Sancto Marco et suoi prelati, el vostro monasterio, la priora medesima et il confessore. Similiter tucti e religiosi in comuni, et ogni società congregata in laude di Dio; lo imperatore et tucti e fedeli signoritemporali, spzialmente chi combacte contro a l'infideli; la città di Firenze et chi la ha reggere et governare, et tucti e benefactori, nominatamente quelli che hanno allora facta elemosina; le anime di tucti e fedeli passati di questa vita, maxime frati et suore nostre, nostri attinenti, benefactori et sepulti ne' luoghi del Ordine nostro. Et inclinandosi, la priora dica: « Retribuere » etc., et le suore dichino el psalmo: « Ad te levavi » etc., et « De profundis » con li altri versi et oratione che sono notati nel collectario et rubrica del nostro Ordine. *Tu autem.*

Finita la oratione, la priora brevemente dica qualche parola exhortatoria o admonitione delle suore per edificatione et corroboratione della vita spirituale, avisando in comuni de' difecti etc. Di poi oda le colpe loro, et vadino a dir sua colpa a una a una, choro per choro, cominciando dal dextro, da la maggior seguendo infino a l'ultima, poi ricominciando dalla maggior del choro sinistro et descendendo. Et debbono dir sua colpa del rompere silentio, di tucte le negligentie et d'ogni difecto publico et comune, secondo che trovano notati ne' sequenti capitoli colpe grave o leggieri. Ma de' peccati et difecti vostri occulti non havete a dire vostra colpa in publico, ma confessarvene puramente in sacramento di penitentia dal confessore vostro et padre spirituale. Di queste colpe et altre simili che vi accuserete in capitulo, dovete ricevere humilmente et volentieri la penitentia che vi darà la priora, o psalmi, o discipline, mangiare in terra, o altro secondo sono di sotto taxate, o secondo parrà a lei dove saranno arbitrarie. [*Tu autem.*]

Nessuna si debbe excusare in capitulo; et se pure si sente gravata, vada poi humilmente a dire le ragioni sue a la priora. Et se anche fussi bisogno al confessore, al quale concediamo potestà di commutare, minuire et accrescere quelle penitentie gli paressi che la priora non havessi imposte iuste et salutifere, guardando perhò sempre non rompere la sua auctorità, nè dare aperta via a difecti. Et salvo se fussi accusata alcuna di cosa grave et scandalosa falsamente, domandi licentia di parlare, et havutola, iustificarsi sempre con verità. In capitulo, excepto che dire sua colpa da la prelata, infuori nessuna parli mai senza licentia. La quale comandi dicendo: « Benedicite », et se gli è concessa, parli modestamente, altrimenti stia cheta. Finito el capitulo, dica la priora: « Adiutorium nostrum » etc., et risposto da le suore: « Qui fecit celum et terram », eschino di capitulo. *Tu autem.*

El priore di sancto Marco debba tre o quattro volte l'anno almeno tenere capitulo a le suore, o in suo luogo el confessore. Et almeno una volta l'anno sia visitato el monasterio dal reverendo Vicario generale, examinando le suore, et puniando così le prelate come le subdite, nel modo et forma che fa gli altri conventi et monasterij subditi a lui, absolvendo le prelate et officiale, et anche di nuovo instituendo come farà bisogno. Et tucto che in questi capituli si dice del priore di sancto Marco et del confessore et loro auctorità, tucto maggiormente s'intenda d'epso reverendo Vicario generale, et possa torre la decto auctorità a' prenominati et commetterla ad altri [frati del decto convento, idonei a tal cura] <sup>53</sup> ad libitum, excepto che quando mai venisse caso ch'el convento di sancto Marco non fussi sotto iuriditione et cura di decto Vicario, allora decto Vicario non habbi a fare alcuna cosa in decto luogo, ma sempre vogliamo che questa casa sia membro del convento di sancto Marco, sotto il governo del priore o d'altri maggiori prelati, seguitandolo sempre così nelle exemptione come nelle subiectione. *Tu autem.*

#### Delle lieve colpe. Cap. XXVII.

Colpa leggieri si chiama per respecto a le gravi, non che non sia male a fare ogni defecto. Et sono le sottoscritte et le simile a quelle, verbi gratia: se quando si comincia l'officio, la suora per negligentia ncn si trova in choro: se non sono preste andare in capitulo et al refectorio quando suona o, senza licentia, rimanga da la prima mensa o collatione; se falla in choro a le lectione, responsorij o altro uficio per non haverle previsti; et se non se ne humilia subito presente a tucte o in altro luogo quando di ciascuna cosa è ripresa; se in dormitorio o altrove farà strepito o turberà l'altre suore. *Tu autem.*

Se negligentemente tracterà libri o panni o altre cose. Se riderà in choro o farà ridere le altre. Se romperà stoviglie alcuna. Se in alcuno acto o gesto userà leggerezza, o starà incomposita. Se starà ociosa, o farà perdere tempo a le altre. Se sturba senza bisogno quelle che lavorano. Se a lo uficio harà gli occhi alti o vagabundi. Se dormirà a lo uficio o a lavoro. Se mangerà cosa alcuna senza licentia, fuora di mensa, o senza benedictione, quantunque minima. Item, se similmente berà, si tamen questo sia raro. Se niuna chiamerà alcuna per soprano me etiam per ciancie o motteggi. Se alcuna suora scherzerà con le altra. Se si tocheranno con mano advedutamente, etiam per ciancie, o vezi, o in alcuno modo pure senza malitia. [Per queste et altre simile colpe accusandosi le suore in capitulo, habino la penitentia, secondo parrà a la prelata, di psalmi o discipline, di sedere in terra come iudicherà più expediente] <sup>54</sup>. *Tu autem.*

<sup>53</sup> Le parole tra [ ] sono aggiunte nella margine. — Si leggono però nel ms. di Borgo San Lorenzo.

<sup>54</sup> Le parole tra [ ] sono aggiunte nella margine. — Fanno parte del testo nel ms. di Borgo San Lorenzo.

## Delle grave colpe. Cap. XXVIII.

Grave colpa è se alcuna litigherà o contenderà, maximamente con le prelate. Se sarà convinta di bugie decte in pruova. Se farà alcuna consuetudine di non tenere silentio per non curarsene. Se pertinacemente defendessi la sua o l'altrui colpa, maxime con prelati o in iudicio. Se alcuna sia susurratrice o seminatrice di discordia tra le suore, o zizania. Se alcuna fussi infamatrice d'altrui in absentia malitiosamente. Se alcuna blasfemassi o maladicessi, o dicessi parole molto irreligiose ad alcun'altra. Se rimproperrassi a persona la colpa per la quale harà satisfacto. Se dirà male del monasterio, o delle suore, a persona di fuora, o di loro revelerà cosa occulta. Se romperà e sopra instituti digiuni fuora di necessità senza licentia. *Tu autem.*

Se alcuna suora giovane harà colloquio o secreti parlamenti lunghi con alcun'altra giovane, maximamente di nocte. Se alcuna porterà dentro o fuora imbasciate senza licentia delle prelate, et la suora che non revelerà l'ambasciata che gli sia stata facta, excepto di padri, madre, o altri attinenti infino in terzo grado, et di cose comune, verbi gratia sanità, infermità, fare oratione et simil cose. Per queste colpe et altre simili mangino tre volte pane solo et beino acqua in refectorio, sedendo in terra, et secondo la discretione della priora si possa diminuirla quando non vi è molta malitia, accrescerla non possa se non el prelato maggiore. *Tu autem.*

## De le colpe più grave et maggiore. Cap. XXVIII.

Le colpe più grave et maggiore sono: Se alcuna scriverà fuora lettere, o riceverà senza mostrarle a la priora o senza sua licentia. Se darà fuora del monasterio occultamente alcuna cosa, o riceverà per se propria usare senza licentia. Se alcuna farà giuramento falso, maxime inanzi a prelati. Se piangendo, o gridando per malitia o ira clamassi per farsi sentire et dare scandalo a seculari. Se dopo molte correctione delle suore et della priora non vorrà alcuna emendarsi di difecti d'importanza. Se la priora non vorrà mai tenere capitulo. *Tu autem.*

Se le veste o altre cose concesse ad uso a una suora un'altra occultamente la torrà per uso suo, et facta admonitione da la priora, infra una hora non la riporrà nel suo luogo o porterà a la priora. Se dirà parole di ingiuria o contumelia a la priora, maxime in publico. Per queste et altre simil colpe, sia la penitentia sedere in terra in pane et acqua tre dì et tre volte havere in capitulo disciplina circolare, et dire tre volte psalmi penitentiali con le letanie et lo uficio de' morti, et chi non sa leggere trecento « Pater noster » et la medesima penitentia, et sia in arbitrio della prelata crescere et minuire tale penitentie accrescendole maxime a chi più spesso, o chi con maggior malitia errassi, o manco humilità demonstrassi. *Tu autem.*

## Delle gravissime colpe. Cap. XXX.

Gravissima colpa è di chi non vuole emendarsi et di commettere colpa non ha vergogna. Se alcuna tenessi pecunia occultamente et senza licentia. Se cadesse in peccato di dishonestà. Se fussi contumace o manifeste rebelle a la obedientia. Se per forza o con malo animo percoterà alcuna suora et per maxime la priora <sup>55</sup>. Se alcuna facessi furto di cosa che importi. Se alcuna tenessi pratiche con huomini non attinenti infino a terzo grado, o altra conversatione suspecta, poi che infino in tre volte al più fussi admonita da prelate se non la lasciassi. Se alcuna andrà a vedere giostre o balli o altri vani et dishonesti spectaculi. Se andrà alcuna a mangiare in casa di qualunque persona etiamdio parenti, senza licentia della priora. La quale non dia senza consentimento del confessore o suo superiore, et per nessun modo si dia d'andare a nozze, o conviti o sposaglie. Se alcuna albergassi a dormire fuori del monasterio senza licentia et senza compagna. Se facessi alcuna concordia o congiura contro a prelati loro. *Tu autem.*

Per queste et altre simile colpe stia la suora in prigione digiunando almeno due volte la settimana in pane et acqua, et sempre <sup>56</sup>, quando si fa capitolo, habi una disciplina circolare, facendo altri digiuni et maceratione di carne, et psalmi et discipline secondo parrà a la priora et le madre et al confessore. Sia separata da la chiesa e da la comunione del altre, nè le favelli alcuna senza licentia. Ma la priora gli mandi qualche suora caritativa che la conforti ad patientia et reduchi ad penitentia. Et se si vede in lei segni di humilità et compunctione di cuore, raccomandila a' prelati, et loro non recusino farle misericordia, et facto prima maturo consiglio, el prelato con la priora et con le madre, se parrà loro expediente, possino accordandosene trarla di carcere et in tucto o in parte restituirla a' pristini exercitij et luoghi come a loro parrà migliore. Ma se per alcuno de' tre primi excessi contro a le cose essenziale fussi transgressa, sia un poco più severamente ritenuta inclusa, usando piùosto la discretione in l'altre cose. Per acto consumato di colpa in-honesta non stia reclusa manco d'uno anno. Per le altre colpe non stia manco d'uno mese. *Tu autem.*

## Recapitulazione breve

Queste sono quelle cose, dilectissime suore, che per hora mi è occorso scrivere circa el modo di vostro religioso vivere et conversare. Le quale sono certissimo che non possono provedere a tucto quello che sarebbe utile al vostro profecto, nè schifare o prohibire tucto che potrebbe essere adverso o contrario, perché più sono assai e casi che le legge, et la humana malitia è molto grande, maxime quando da la suggestione diabolica è docta et spinta. Nè sono di tanto

<sup>55</sup> Le parole: « et per maxime la priora » sono state cancellate.

<sup>56</sup> La parola è aggiunta nella margine. — Nel ms. di Borgo San Lorenzo fa parte del testo.

lume illustrato che potessi prevenire a ciascuna occorrentia possibile de futuro, maxime in così breve tempo. Pure credo a ogni modo sieno tante che osservandole almeno vi condurranno ad tanta purità che il purissimo sposo vostro pel ministerio angelico, iuxta conatum vestrum et vostro affecto, si degnerà occurrere a la fragilità vostra, et regularvi con quella prima sua sancta legge di carità de la quale sopra dixi che è vera regola d'ogni diricto et che, chi quella havessi, non bisognerebbe altra legge. *Tu autem.*

Dunque dove queste constitutione saranno mute, concise o breve circa la providentia vostra, ricorrete al primo capitolo de la carità loquente, et se per affecto operante lo intenderete, per voi medesime troverete il directorio ad la via della salute. Et se pur non così ben docte anchora in quello, qualche cosetta vi mancassi, recapitulando vi concludo che ogni cosa che vi occorre d'importantia o dubio, sia spirituale o temporale, ricorrete sempre prima a la oratione, poi a la Regola vostra et a le sancte constitutione de' frati predicatori socto le quali militate, poi al vostro prelato, al maestro et confessore stando sempre tacite et contente a ogni loro parere, consiglio, determinatione et voluntà, semplicemente obediendo, et così, siate certe, non errerete, ma crescendo di virtù in virtù starete contente nella relligione piacendo a quello a chi piacere cercate Jesu Salvatore. Bene valet et per me pregate el Signore che insieme con voi mai non mi parta da quello che è suo volere. Amen. *Tu autem.*

Vostro servo di Christo inutile frate Ruberto Ubaldini, priore di sancta Maria del Saxo <sup>57</sup>.

Io frate Thomase de Vio Caietano, generale de tucto lo Ordine de' frati predicatori, aprobo le sopradicte ordinatione per lo monasterio de Sancta Caterina de Firenze con queste conditione, cioè senza alcuno precepto, senza colpa, senza pena se non sarà imposta con subiectione et plena obedientia al padre generale et al vicario generale de San Marco etc.; et in fede de questo ho de propria manu facto questa subscriptione ad dì 14 octobro 1509 in San Marco de Firenze <sup>58</sup>.

Ita est fr. Thomas qui supra, manu propria.

La forma de fare la priora non vollio obligare alcuna, excepto secundo le mie littere patente <sup>59</sup>.

Fr. Thomas qui supra, manu propria, die 5 octubris 1515.

<sup>57</sup> Vedi sopra p. 143-4.

<sup>58</sup> Vedi sopra p. 144.

<sup>59</sup> Si tratta probabilmente della lettera che il Gaetano mandò il 6 novembre 1513 al monastero di S. Caterina da Siena di Firenze e con la quale concede alle suore la facoltà: «vovendi tria vota, castitatem et paupertatem et obedientiam et profitendi obedientiam secundum regulam S. Augustini». Nella stessa lettera, il Maestro dell'Ordine prescrive, oltre alla formula da adoperarsi nella professione, anche alcune formalità da osservarsi nell'accettazione delle novizie, nell'elezione della priora e nell'osservanza della clausura; v. Bullarium O.P., IV, 395-96. — Una

*Modo di fare professione quando si fa in mano del Generale*<sup>60</sup> :

Ad honore di Dio omnipotente Padre, Figliuolo et Spirito Sancto, et della Beata Maria sempre Vergine et del beato Domenico, io suora N., in presentia vostra, frate N. Maestro generale dell'Ordine de' frati predicatori et in presentia del collegio delle suore, fo professione che da qui innanzi io voglio vivere secondo la regola et forma de' frati et suore del medesimo Ordine della Penitentia del beato Domenico infino alla morte. Et fo voto a Dio et a Beata Maria sempre Vergine et al beato Domenico et a tutti e sancti di povertà, castità et obedientia, prometendo che ad voi frate N., Maestro generale dell'Ordine de' predicatori et successori vostri, sarò obediante secondo la Regola di Sancto Agustino infino alla morte.

*Quando si fa in mano della Priora.*

Ad honore di Dio omnipotente Padre, Figliuolo et Spirito Sancto e della Beata Maria sempre Vergine et del beato Domenico, io suor N., in presentia di voi, Suora N., priora del convento di Sancta Caterina di Firenze del tertio Ordine de' frati predicatori et in presentia del convento delle suore del medesimo Ordine della Penitentia del beato Domenico, fo professione che per lo advenire io voglio vivere secondo la regola et forma de' frati et suore del medesimo Ordine della Penitentia del beato Domenico infino alla morte. Et fo voto a Dio et alla beata Maria sempre Vergine et al beato Domenico et a tutti e sancti di povertà, castità et obedientia, promettendo ad voi Suora N., priora del monasterio di Sancta Caterina di Firenze, in luogo di frate N., Maestro generale dell'Ordine de' predicatori et alle vostre successore che io vi sarò obediante secondo la Regola del beato Agustino infino alla morte.

copia di questa lettera è conservata nel Lib. O, pp. 222-226 dell'Arch. gen. O.P., un'altra, ma indirizzata al monastero di S. Vincenzo di Prato, nel Lib. Y, ff. 349<sup>r</sup>-350<sup>v</sup>.

<sup>60</sup> È la formula prescritta dal Maestro Gaetano nella sua lettera del 6 novembre 1513; v. Bullarium O.P., IV, 396.